



KIT GIURIDICO DIDATTICO



**LE
MANIFESTAZIONI
DELL'ODIO
ONLINE**

**CENTRO STUDI SERENO REGIS
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO DI INFORMATICA**



SCHEDE DIDATTICHE

SCHEDA 1	DEFINIRE LE MANIFESTAZIONI DELL'ODIO ONLINE	1
SCHEDA 2	SPAZI E LINGUAGGI DELLE MANIFESTAZIONI DELL'ODIO ONLINE	6
SCHEDA 3	HATE SPEECH	11
SCHEDA 4	CYBERBULLISMO	16
SCHEDA 5	REVENGE PORN	21
SCHEDA 6	CYBERSTALKING	26
SCHEDA 7	BODYSHAMING	31



SCHEDE DIDATTICHE

SCHEDA

8

CODICE DI CONDOTTA EUROPEO

36

SCHEDA

9

DELITTI CONTRO L'ONORE IN RETE

41

SCHEDA

10

MINORI E USO DELLA RETE

46

SCHEDA

11

COSA POSSIAMO FARE NOI?

51



QUADRO TEORICO



CASI STUDIO



ESERCITAZIONE



SPUNTO DI RIFLESSIONE



SOMMARIO

Il kit giuridico-didattico *Le manifestazioni dell'odio online* nasce da un progetto finanziato dalla Fondazione CRT di Torino, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, Dipartimenti di Giurisprudenza e Informatica e con il Centro Studi Sereno Regis. Il proposito è quello di individuare le modalità e gli strumenti più efficaci per contrastare i fenomeni d'odio online e riuscire a rispondere all'esigenza di formazione sugli strumenti giuridici e informatici che sono a disposizione delle vittime della violenza sul web. Il programma di lavoro include 11 unità di apprendimento raccolte in schede didattiche. Per ognuna di esse viene fornito un quadro teorico utile a spiegare e contestualizzare l'argomento di cui si sta trattando. Ad esso si affiancherà la ricostruzione di alcuni casi studio funzionali alla rappresentazione dell'esperienza diretta del fenomeno e alla ricerca della relativa soluzione da adottare. Verranno, inoltre, proposte alcune attività educative specifiche sull'odio online con lo scopo di creare una discussione che permetta di riflettere sui temi affrontati, in modo da facilitare un percorso di prevenzione e di educazione alla pluralità. Il programma intende proporre delle definizioni al fenomeno di manifestazioni dell'odio online, collocandolo all'interno della **piramide dell'odio**. Si esaminano dal punto di vista tecnologico gli spazi virtuali in cui si manifestano e le forme comunicative di cui si servono, focalizzandosi sulle più rilevanti manifestazioni di odio interpersonale, quali il **cyberbullismo**, il **cyberstalking**, il **revenge porn** e il **body shaming**. La ricerca si concentra poi sulla ricostruzione del quadro giuridico delle manifestazioni dell'odio online, cercando quali sono le leggi in grado di tutelare gli utenti e rendere sicura la nostra esperienza online, soffermandosi in particolare sul **Codice di Condotta Europeo** e sui vari regolamenti adottati dalle piattaforme online (Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok, YouTube) per contrastare le manifestazioni dell'odio. Per concludere, si è cercato di capire in che modo ogni individuo possa contribuire a questa lotta, con dei piccoli suggerimenti per contrastare l'odio online attraverso l'informazione, gli strumenti di segnalazione, la partecipazione attiva e l'elenco di alcune associazioni o enti specializzati in materia. I seguenti percorsi formativi sono rivolti a docenti, educatori, operatori giovanili, attivisti e peer educator della città di Torino, al fine di sensibilizzare ed educare i giovani ad un uso più consapevole degli strumenti digitali.



DEFINIRE LE MANIFESTAZIONI DELL'ODIO ONLINE

CHE COSA INTENDIAMO CON L'ESPRESSIONE "MANIFESTAZIONI DELL'ODIO ONLINE"?

Con l'espressione "manifestazioni dell'odio online" ci riferiamo a **tutte le dimostrazioni d'odio che si possono verificare negli ambienti digitali, cioè forme d'espressione violente e discriminatorie rivolte a persone sulla base di caratteristiche identitarie e personali.**

Le manifestazioni di odio nel mondo digitale sono *fenomeni complessi che si distinguono per i contesti tipici in cui si possono verificare, le forme comunicative in cui possono essere espresse e le caratteristiche proprie che lo differenziano da altri tipi di manifestazioni di odio.* Molto spesso, vengono definite in modo generico tramite l'uso del termine inglese *hate speech*; tuttavia, come vedremo in queste pagine, sotto la grande dicitura di "discorso d'odio" ritroviamo diverse tipologie specifiche che prendono anche nomi diversi a seconda delle dimensioni e caratteristiche proprie in cui si manifestano. Dunque:

«L'espressione inglese hate speech, in italiano 'discorsi d'odio', dovrà essere intesa come comprensiva di qualsiasi forma di espressione la quale dissemini, inciti, promuova o giustifichi l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio basate sull'intolleranza.»

Council of Europe, Recommendation No. R (97) 20 of the Committee of Ministers to Member States on "hate speech" (1997)

A partire dai primi anni 2000, abbiamo assistito ad una rivoluzione digitale senza precedenti che ha modificato completamente il nostro modo di vivere. Con la nascita del Web 2.0 lo spazio digitale è passato dall'essere uno spazio divulgativo - usato dalla maggioranza delle persone per la ricerca di informazioni - ad uno spazio sociale in cui, oltre alla ricerca di contenuti, è divenuto possibile interagire attivamente e creare al suo interno una rete di relazioni e scambi sociali. Da allora il mondo digitale si è trasformato in una grande rete sociale di interazione e scambio in cui, oltre alle propositive interazioni tra utenti, hanno iniziato a manifestarsi atteggiamenti, linguaggi e discorsi violenti volti a diffondere odio e intolleranza. Il propagarsi di questo tipo di manifestazioni ha portato la società civile mondiale, la politica e le istituzioni educative a dover far fronte al fenomeno, attuando ricerche specifiche, politiche giuridiche internazionali e nazionali finalizzate al contrasto di tali manifestazioni, così come l'attivazione di campagne e percorsi educativi mirati alla sensibilizzazione della popolazione sui diversi tipi di manifestazione d'odio.



People have rights.



Ideas don't have rights.

Every ideology must be subjected to open, free discussion in regard to its value or otherwise, without fear of reprisal. **No exceptions.**
 "Islamophobia" is not racism, any more than "Communistophobia" or "Fascistophobia" would be, because Islam is an idea, not a race.
 In a civilised society, **no idea** — religious, political or philosophical — can claim any special treatment, or be set beyond the reach of empirical evidence.

Support free speech. Support people.

Perché questi commenti non rientrano in discorsi tutelati dalla libertà d'espressione? **Che cosa significa libertà di espressione e quali sono i suoi limiti?** Ogni individuo ha diritto ad esprimere liberamente la propria opinione, almeno finché non lede la libertà altrui. **Le idee possono essere contestate, le persone no.**

Ecco perché è importante ricordare che ogni idea e ogni ideologia possa essere sottoposta a libera discussione, critica, difesa da parte di chiunque, attraverso ogni mezzo e frontiera. Nessuna idea può pretendere un trattamento speciale. Al contrario delle persone, che vanno tutelate, soprattutto rispetto a comunicazioni e linguaggi discriminatori, denigratori e promotori di odio verso l'individuo.



DEFINIRE LE MANIFESTAZIONI DELL'ODIO ONLINE



Ma qual è la differenza fondamentale tra una manifestazione d'odio online e gli altri tipi di manifestazioni di odio e intolleranza che accadono invece nel mondo fisico? Perché è importante conoscere e capire a fondo il funzionamento delle manifestazioni di odio e intolleranza nel mondo digitale?


A queste domande hanno cercato di rispondere negli anni giuristi e sociologi di tutto il mondo. Tramite le loro ricerche possiamo oggi identificare le caratteristiche principali dell'odio online:

MINACCIA ALLA PRIVACY - Tutti i tipi di manifestazioni d'odio online ledono in maniera significativa alla tutela del diritto di privacy, soprattutto quando vengono diffusi e pubblicati video o foto di una persona senza il suo consenso.

ITINERANZA - Anche nei casi in cui un contenuto venga rimosso dal web, questo non equivale alla sua scomparsa totale. Lo stesso contenuto può ri-apparire e "vivere nuovamente" in luoghi digitali diversi dall'originario o può tornare cambiando forma e intestazione.

VISIBILITÀ E FORZA DELL'EMITTENTE - Contenuti e messaggi pubblicati da influencers, personaggi pubblici o pagine con molti followers hanno più visibilità e, quindi, possibilità di futura diffusione o viralità.

IDENTITÀ NASCOSTA - La rete è un luogo in cui gli utenti credono di poter "agire in anonimato": è possibile iscriversi alle piattaforme web utilizzando pseudonimi, creando nomi falsi oppure usando la propria identità filtrandola attraverso lo schermo. Questa caratteristica della rete permette agli utenti di sentirsi maggiormente legittimati ad esprimere "odio", in quanto pensano di non poter essere scoperti o che le loro azioni sui Social non avranno conseguenze nella vita reale.



POSSIBILE VIRALITÀ - Ogni contenuto che pubblichiamo nel mondo web può essere condiviso e ri-postato potenzialmente da un numero illimitato di altre persone. I contenuti, quindi, possono diventare virali, cioè diffondersi in modo veloce e capillare, raggiungendo in poco tempo milioni di visualizzazioni.

TRANSNAZIONALITÀ - Nel mondo digitale non esistono confini ma solo possibilità di diffusione e condivisione di contenuti che possono andare/arrivare ovunque nel mondo. Questa caratteristica aumenta esponenzialmente l'impatto delle manifestazioni d'odio, che possono diffondersi in poco tempo anche in luoghi molto lontani rispetto al luogo in cui il messaggio o contenuto è stato pubblicato per la prima volta.




DEFINIRE LE MANIFESTAZIONI DELL'ODIO ONLINE

CASO STUDIO

ANALIZZIAMO UN CASO PER CAPIRE MEGLIO:

Carlo sta navigando in rete con il suo computer. Controlla l'email, pubblica contenuti sui propri social network e naviga in rete. Mentre è al computer ad un certo punto gli arriva la notifica da Facebook di qualcuno che ha condiviso un post in precedenza pubblicato sulla propria bacheca che lo ritraeva in una foto in vacanza con il suo fidanzato Matteo. Apre la notifica e scopre che la foto è stata condivisa sul profilo di un altro utente:

Carlo riconosce subito che si tratta di una manifestazione aperta di odio e discriminazione ma, non conoscendo bene le dinamiche del mondo online, è molto spaventato e ha paura per la propria incolumità e immagine: Com'è possibile che qualcuno abbia condiviso una sua foto senza il suo consenso? Questo post rimarrà per sempre sui social o c'è modo di cancellarlo? Cosa succede quando qualcun altro lo condivide e la sua foto finisce su pagine di altri utenti? E' possibile che queste persone riescano a risalire alle mie informazioni personali e trovare il posto dove abita? La situazione in cui si è ritrovato Carlo è la stessa in cui tutte le persone vittime di odio online si trovano. Nelle prossime pagine andremo ad analizzare nello specifico come, tramite le applicazioni delle leggi, chi è vittima di manifestazioni d'odio online può essere tutelato e agire comportamenti per difendere se stesso.



QUALI DELLE CARATTERISTICHE TIPICHE DELL'ODIO ONLINE EMERGONO IN QUESTO CASO?

MINACCIA ALLA PRIVACY

La foto di Carlo e Matteo viene condivisa senza il loro consenso.

PERMANENZA E VISIBILITÀ

Il commento dell'utente insieme alla foto rimarranno pubblicati sulle pagine dove sono stati condivisi e, ipoteticamente, potrebbero rimanerci per un tempo illimitato.

POSSIBILE VIRALITÀ

Il post si sta diffondendo nella rete digitale in fretta e senza che sia possibile controllare le visualizzazioni che avrà e il consenso che riceverà.



DEFINIRE LE MANIFESTAZIONI DELL'ODIO ONLINE

L'azione di contrasto alle manifestazioni d'odio è necessaria, in quanto questo fenomeno non è da isolare dai vari tipi di crimini d'odio e rappresenta la continuazione e l'evoluzione digitale dei discorsi d'odio. La piramide dell'odio ci mostra l'esistenza di una continuità tra i crimini d'odio e i discorsi d'odio. La causa scatenante delle manifestazioni dell'odio è una forma estrema di intolleranza che, se non contrastata, può contribuire alla creazione di un ambiente favorevole al verificarsi di veri e propri crimini d'odio. Alla base, vi è il radicamento di vere e proprie forme di discriminazione nei confronti dei soggetti colpiti che derivano da stereotipi e false rappresentazioni, spesso normalizzate nella società in cui viviamo. Ragionare sulla piramide dell'odio ci porterà inevitabilmente a percepire quanto sia labile il confine tra le varie manifestazioni e quanto esse siano collegate tra loro.

LA PIRAMIDE DELL'ODIO



Commissione "Jo Cox" su fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia, e razzismo. Relazione finale Camera dei Deputati

ESERCITAZIONE

1. Come si crea un'escalation d'odio? In che modo l'odio e la violenza diventano forme diffuse di interazione?

Prova ad analizzare in classe la piramide dell'odio riflettendo insieme agli studenti/studentesse sulle varie fasce della piramide. Per farlo, aiutati scaricando la relazione finale della commissione "Jo Cox" sui fenomeni di odio, intolleranza, xenofobia e razzismo in Italia:

2. https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/shadow_primapagina/file_pdfs/000/007/099/Jo_Cox_Piramide_odio.pdf

3. Avete mai pensato in che modo da uno stereotipo possa nascere una discriminazione e poi un atto d'odio? Ragioniamo insieme, proviamo a fare degli esempi: se pensiamo all'etnia Rom, quali stereotipi ci vengono in mente? Un esempio può essere Rom = "ladri". Questa equivalenza è una falsa rappresentazione, uno stereotipo che incide sulla vita di tutte le persone che appartengono alla comunità etnica Rom. In che modo queste discriminazioni incidono sulla loro vita in Italia? Quali linguaggi vengono usati per definirli?

4. Mettiamoci in gioco: dividiamo la classe in gruppi e chiediamo ad ogni gruppo di provare ad immaginare l'escalation di violenza della piramide dell'odio nella pratica. Assegniamo ad ogni gruppo una categoria inventata, per es.: persone con i capelli corti / persone con il numero di scarpa sopra il 40 / persone nate a settembre / persone con gli occhi marroni. Ogni gruppo, dopo aver ricevuto la propria categoria, proverà ad immaginare come l'escalation di violenza si tradurrebbe nella pratica dalla fascia 4 alla 1 (es. stereotipo → tutte le persone con i capelli corti sono meno intelligenti, ecc.)

5. Condivisione delle piramidi immaginate in plenaria e riflessione comune: come vi siete sentiti? In che modo la violenza è aumentata nella vostra piramide? Come succede questo nella vita reale di molte persone? In che modo secondo voi si può fermare questa piramide? Quali sono le categorie di persone più colpite dalla piramide dell'odio secondo voi?

DEFINIRE LE MANIFESTAZIONI DELL'ODIO ONLINE

MANIFESTO DELLE PAROLE O-STILI

Come abbiamo visto, le caratteristiche principali delle manifestazioni dell'odio online sono molteplici e tutte interconnesse. Sicuramente, il modo in cui stiamo in rete ha a che fare con le parole che scegliamo di utilizzare. Il loro potere è forte: le parole commuovono, uniscono, scaldano il cuore. Oppure feriscono, offendono, allontanano, quando veicolano odio. Dobbiamo ricordarci che, se è vero che i social media sono luoghi virtuali, è anche vero che le persone che vi si incontrano sono reali, e che le conseguenze di ciò che diciamo e il modo in cui lo diciamo, sono reali.

Parole O_stili è un progetto educativo che ha l'ambizione di ridefinire lo stile con cui le persone stanno in rete, vuole diffondere l'attitudine positiva a scegliere le parole con cura e la consapevolezza che le parole sono importanti.

LEGGI IL MANIFESTO IN CLASSE!



Riflettiamo insieme:

- Quali di questi punti vi colpiscono di più?
- Scegli una parola che "cura" e una parola che "ferisce" e scrivile su due bigliettini, poi scambiateveli in classe. Leggete entrambe le parole e commentate insieme come vi fanno sentire, quali corde vi toccano, nel bene e nel male.
- Quanto sono importanti le parole nella nostra vita? Quanto è importante conoscere le parole per sostenere le proprie idee e perché le nostre idee vengano accolte? Le parole hanno un "peso"? In che modo secondo voi possono sostenere, curare o ferire?
- Volete aderire al Manifesto, adottarlo e appenderlo negli spazi scolastici?

parole
O_stili

Il Manifesto della comunicazione non ostile

- 1. Virtuale è reale**
Dico e scrivo in rete solo cose che ho il coraggio di dire di persona.
- 2. Si è ciò che si comunica**
Le parole che scelgo raccontano la persona che sono: mi rappresentano.
- 3. Le parole danno forma al pensiero**
Mi prendo tutto il tempo necessario a esprimere al meglio quel che penso.
- 4. Prima di parlare bisogna ascoltare**
Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura.
- 5. Le parole sono un ponte**
Scelgo le parole per comprendere, farmi capire, avvicinarmi agli altri.
- 6. Le parole hanno conseguenze**
So che ogni mia parola può avere conseguenze, piccole o grandi.
- 7. Condividere è una responsabilità**
Condivido testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi.
- 8. Le idee si possono discutere. Le persone si devono rispettare**
Non trasformo chi sostiene opinioni che non condivido in un nemico da annientare.
- 9. Gli insulti non sono argomenti**
Non accetto insulti e aggressività, nemmeno a favore della mia tesi.
- 10. Anche il silenzio comunica**
Quando la scelta migliore è tacere, taccio.



SPAZI E LINGUAGGI DELL'ODIO ONLINE


CONOSCERE IL MONDO DIGITALE PER CONTRASTARE L'ODIO ONLINE

SPAZI VIRTUALI E FORME COMUNICATIVE TIPICHE DEL MONDO DIGITALE

Gli spazi virtuali, in cui si possono manifestare forme d'odio e intolleranza online, sono luoghi digitali basati sull'interazione sociale tra gli utenti. Sono molti e diversi tra loro, ognuno con caratteristiche di funzionamento proprie:

I Social Network → sono servizi informatici online che permettono la realizzazione di reti sociali virtuali. Posso essere siti internet, applicativi per cellulari o tecnologie che consentono agli utenti di condividere nella rete sociale virtuale testi, immagini, video e audio: ogni utente ha accesso a tutte le risorse condivise dagli altri utenti e può interagire con essi.

I Social Network più diffusi



Social Gaming → Con il termine Social Gaming vengono definite tutte quelle tipologie di gioco online basate su un'interazione diretta tra i partecipanti, anche molto distanti fisicamente. Alcuni esempi di Social Gaming: **Fornite, Party su PlayStation ecc.**

Pagine web con possibilità di interazione →

Pagine web di qualsiasi tipo che offrono la possibilità di lasciare commenti o recensioni dei contenuti visitati, previa iscrizione al sito o utilizzando il proprio profilo Social.

Esempi: **giornali online, siti di recensione online ecc.**



Due esempi di applicazione di messaggistica istantanea di successo

App di messaggistica istantanea →

Applicazioni da telefono o computer che permettono di inviare messaggi o contenuti multimediali in forma privata tramite l'utilizzo di internet, a singole persone o gruppi.

FORME COMUNICATIVE NEL MONDO DIGITALE



Le forme comunicative nel mondo digitale sono molteplici e sono rappresentate da tutte le modalità, mezzi e linguaggi tipici del Web 2.0, i quali possono essere utilizzati e manipolati ai fini della propagazione di messaggi d'odio nel web. Nello specifico troviamo:

Notizie false e manipolatorie che creano confusione e disinformazione su un determinato argomento in rete.

fake news

video

emoticons

Forma di comunicazione usata per esprimere stati d'animo, reazioni o emozioni in formato visivo invece che testuale.

immagini e foto

gif

scrittura

meme

Sequenza di fotogrammi d'immagini che dà vita ad un brevissimo video dal formato molto leggero. Forma di comunicazione usata per esprimere stati d'animo, reazioni o emozioni in formato visivo invece che testuale.

stickers

Adesivi animati a disposizione degli utenti per esprimere il proprio pensiero e stato d'animo in un semplice click. Gli Stickers possono essere scaricati o creati e personalizzati a proprio piacimento.

I meme sono un codice misto composto da foto o brevi video associati a poche parole scritte, con lo scopo di essere condiviso dalle persone che lo apprezzano. I meme solitamente esprimono un pensiero ironico o satirico su un determinato argomento.

SPAZI E LINGUAGGI DELL'ODIO ONLINE



MANIPOLAZIONE DELL'INFORMAZIONE IN RETE: FAKE NEWS E DEEPPFAKE

Nel mondo digitale entriamo in contatto con una miriade di informazioni e contenuti in breve tempo. Quando scorriamo la bacheca nei nostri social o diamo vita ad una ricerca sul nostro browser, in pochi minuti ci troviamo davanti a diverse fonti di informazioni. Non sempre è facile capire a quale fonte far riferimento, soprattutto a causa del sempre più diffuso fenomeno della manipolazione informativa nel mondo digitale, che dà vita a contenuti inventati, manipolati o distorti, rilasciati sulla rete come fonti attendibili di informazione. Conoscere le forme con cui avviene la manipolazione mediatica è essenziale per poter sviluppare uno sguardo critico verso le informazioni e comunicazioni che incontriamo nella nostra esperienza in rete.

Le forme di disinformazione più presenti nel mondo digitale sono:

Fake news

Con il termine inglese fake news ci riferiamo ad un fenomeno complesso che andrebbe meglio definito come disinformazione: si tratta cioè di notizie non autentiche, falsate o manipolate, create e diffuse con l'obiettivo (o meno) di arrecare un danno agli altri. Dalla pubblicazione di bufale completamente inventate fino alla distorsione manipolativa di alcune informazioni all'interno di un testo giornalistico, le fake news sono molto diffuse nel mondo digitale e difficili da controllare. Le notizie vengono redatte in modalità per cui, ad un primo sguardo, possono sembrare reali.



Deepfake e media sintetici

I media sintetici, conosciuti con il termine deepfake, rappresentano l'insieme di contenuti, visivi e non, creati mediante il supporto dell'intelligenza artificiale. Media che, una volta creati, sembrano apparentemente reali. La tecnica dei deepfake si basa sulla manipolazione di un video esistente che viene modificato con la sostituzione dei volti ripresi e del labiale della scena originaria. Questo significa che, persone che non hanno mai girato un certo tipo di contenuto, possono trovarsi protagonisti di un video in cui rilasciano dichiarazioni in realtà mai rilasciate. Un esempio famoso di questa tecnica di manipolazione è rappresentato dal video virale che ritrae Barack Obama, allora presidente degli Stati Uniti d'America, mentre parla e rilascia alcune dichiarazioni. Il video è facilmente consultabile al seguente link: <https://www.youtube.com/watch?v=cQ54GDm1eL0>



Queste due forme rappresentano le modalità di manipolazione mediatica più strutturate che possiamo incontrare nella nostra esperienza digitale, ma in realtà esistono molte disinformazioni che si servono del semplice uso dei linguaggi tipici del mondo digitale come gif o meme. Qualsiasi modalità comunicativa può essere utilizzata per creare disinformazione e incentivare la diffusione di contenuti d'odio e discriminazione nel web.



SPAZI E LINGUAGGI DELL'ODIO ONLINE

ANALIZZIAMO UN CASO PER CAPIRE MEGLIO:

CASO STUDIO


Analizziamo un caso studio insieme per capire meglio come possono avvenire semplici ma efficaci forme di disinformazione e manipolazione mediatica.

I MEME SUI SIMPSON CHE PREDICONO IL FUTURO

Nel mondo digitale negli ultimi anni si sono diffusi molteplici meme che sostengono la capacità del cartoon tv show più popolare al mondo, I Simpson, di predire il futuro.

Dalle elezioni di Trump fino alle esplosioni a Beirut in Libano stando alle informazioni diffuse dai meme emerge la capacità del creatore della serie, Matt Groening, di non essere solo uno scrittore e sceneggiatore ma anche un viaggiatore nel tempo.

Ma sarà vero? proviamo a capirlo insieme?



Nel 2015, in seguito alla candidatura di Donald Trump alle elezioni americane, i social si sono riempiti del meme sopra riportato. Le immagini sulla sinistra sono un fotogramma di un episodio del 2000 dei Simpson, dall'altra invece troviamo la foto della scena reale avvenuta nel 2015. La viralità di questo contenuto è stata altissima e in poco tempo la popolazione intera ha confermato la capacità del tv show di predire il futuro.

Peccato però che le immagini mostrate sul lato sinistro della grafica non abbiano avuto realmente origine del 2000 ma siano state create successivamente dal canale Youtube "Animation Domination", che, subito dopo la notizia della candidatura di Trump, ha dato vita e diffusione al contenuto. Le immagini della serie tv sono state quindi manipolate, in nessun episodio dei Simpson è mai avvenuta questa scena. !

Analizzare i contenuti che incontriamo in rete verificando le fonti e la reale esistenza di quanto riportano sono oggi competenze fondamentali per poter navigare in sicurezza nel mondo online. Anche semplici linguaggi comunicativi come meme, gif o emoticons vengono spesso usati per diffondere messaggi di odio o discriminazione.



SPAZI E LINGUAGGI DELL'ODIO ONLINE

Nel 2018, una pagina Facebook chiamata “La voce del Popolo” ha diffuso una notizia secondo cui il 3 marzo a Palermo e a Messina, in Sicilia, sarebbero state trovate 500mila schede elettorali “precompilate” con una croce sul simbolo del Partito Democratico (PD).

La notizia poi è stata pubblicata sul sito Ilfatto.it e successivamente ricondivisa sui social da più di settemila persone, tra cui un deputato del Movimento 5 Stelle.

Il testo dell’articolo riportava che un operaio di 44 anni, tale Marcello, avrebbe ritrovato un plico di schede precompilate in una via di Palermo, mentre a Messina un ritrovamento analogo sarebbe stato fatto dalla polizia.



ESERCITAZIONE

Nel leggere la notizia riportata, provate a rispondere insieme a queste domande:

1. La fonte: il nome del sito Ilfatto.it è credibile, si tratta di una vera testata giornalistica?
2. Chi c'è dietro al sito Ilfatto.it? Cercatelo su internet e provate a vedere se il sito ha una sezione “Chi siamo”.
3. I contenuti: le informazioni riportate nell’articolo sono attendibili, secondo voi? Provate a cercare la notizia su internet e vedere se altri siti riportano la stessa informazione o cosa ne dicono a riguardo.

In Sicilia sono state trovate 500 mila schede elettorali per le elezioni politiche che si terranno nella giornata di domani 4 marzo, già precompilate con il simbolo del PD. Il plico e' stato trovato nei pressi di Via Europa, a Palermo un altro plico invece è stato rinvenuto a Messina, nei pressi del liceo Maurolico, ancora molti dubbi sulla provenienza delle schede, le autorità stanno facendo il possibile per capire chi le ha lasciate lì, e a cosa sarebbero dovute servire. Di certo c'è che da quelle parti non si fa mistero su chi sia il partito che i poteri forti vogliono al governo. Shock ed incredulità tra tutti i candidati e i cittadini Siciliani, per il ritrovamento accertato dalla sezione Polizia elettorale.

loading...

Sono state infatti trovate ben 500 MILA schede elettorali compilate con il simbolo del PD già sbarrato, le schede erano talmente tante che per contarle sono intervenuti diversi impiegati dell'ufficio elettorale. A trovare le schede è stato Marcello, un operaio di 44 anni che si stava recando a casa dopo la sua giornata di lavoro nella città di Palermo, a Messina invece sono state le forze dell'ordine a rinvenire il plico.

Ci racconta Marcello “quasi non ci credo, stavo rientrando a casa quando ho visto lì per terra un pacco trasparente pieno di schede elettorali, credevo fossero state smarrite e andassero consegnate alle varie sezioni per le operazioni di voto di domani così ho chiamato i vigili per comunicarlo, ma mentre li aspettavo ho dato una sbirciatina e ho visto che le schede erano già tutte segnate con il SIMBOLO DEL PD già sengato, è uno schifo, la Sicilia non cambierà mai”

Il magistrato si incaricherà' delle indagini inerenti a questo ritrovamento. Intanto gli inquirenti sospettano che potrebbero esserci altri ritrovamenti e quindi invitano la popolazione a segnalare atti sospetti che potrebbero inquinare il risultato di queste votazioni.

Ilfatto.it non c'entra nulla con Il fatto quotidiano, testata giornalistica riconosciuta e diffusa sul territorio italiano. Si tratta infatti di una notizia falsa. Secondo Il Post, a segnalare la bufala è stato Next quotidiano, che ha scoperto che il dominio Ilfatto.it è registrato sotto il nome di tale Giovanni Fornaro, a cui è intestato anche sky24ore.it, un altro sito che diffonde notizie false. Nel seguente articolo del Il Post trovate maggiori informazioni: <https://www.ilpost.it/2018/03/04/elezioni-bufala-500mila-schede-pd-palermo/>


I contenuti dell’articolo dunque non erano attendibili. Abbiamo detto che si è trattato di una notizia falsa, cioè di un caso di disinformazione. Non solo il contenuto associato all’immagine era falso, ma l’intenzione di chi ha pubblicato la notizia era di intenzionale screditamento politico nei confronti del PD della sezione siciliana. Successivamente il testo della notizia è stata modificato, adesso non contiene più riferimenti al Partito Democratico.

Come si è risolto il caso
nella realtà?
SOLUZIONE AL CASO

SPAZI E LINGUAGGI DELL'ODIO ONLINE

Dopo aver analizzato gli spazi virtuali e le forme comunicative tipiche del mondo digitale in cui si manifesta l'hate speech e con cui si diffondono le fake news, prima di dare delle soluzioni e approfondire le varie tematiche, proviamo a creare un dibattito in classe, per provare a capire quanto questi fenomeni siano presenti tra i giovani e come vengono da essi percepiti.

- Quali piattaforme online utilizzate maggiormente quando siete/vivete nel mondo digitale?
- Vi è mai capitato di trovarvi davanti a espressioni catalogabili sotto il nome di hate speech? Che parole venivano usate in questa occasione e chi era la vittima?
- Come reagite quando vi trovate di fronte ad un fenomeno di hate speech? Quali strumenti usate, qualora decideste di agire? Riflettete ed esponete delle proposte per combattere insieme l'hate speech.
- Quando navigate in rete, sapreste riconoscere una fake news da una notizia vera? In che modo?
- Vi sentite sicuri quando navigate in rete?





DIRITTI E TECNOLOGIA: LEGGI PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI ODIO ONLINE HATE SPEECH

Il discorso del contrasto ai fenomeni di odio online si sviluppa su diversi piani giuridici: internazionale, europeo e italiano. Proveremo ad analizzare insieme ogni fenomeno, cercando di evidenziare quali sono le leggi che possono tutelare gli utenti e rendere più sicura la nostra esperienza online.

HATE SPEECH

Il **Consiglio d'Europa** del 1997 ha posto le basi giuridico internazionali per definire i discorsi d'odio, conosciuti in modo più diffuso con il termine inglese hate speech:



«Ricadono nei discorsi d'odio quelle espressioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di minaccia basate sull'intolleranza - inclusa l'intolleranza espressa dal nazionalismo aggressivo e dall'etnocentrismo, sulla discriminazione e sull'ostilità verso i minori, i migranti e le persone di origine straniera.»



CHE COSA VUOL DIRE ESATTAMENTE?

Nel 2018, ad una manifestazione di solidarietà in sostegno alla popolazione straniera aggredita da un gruppo di fascisti, una ragazza di vent'anni viene fotografata con in mano un cartellone con la scritta **"Stranieri, non lasciateci soli con i fascisti"**. La foto diventa virale e i siti dei giornali online che riportavano la foto vengono riempiti di commenti di questo tenore:

"Spero che qualcuno ti prenda e ti stupri così forte da farti tornare il cervello puttana"
"Buonista del cazzo, bisognerebbe buttare ammare te e tutti i tuoi amici scimmia del cazzo"
"Con il tuo cartello di merda in mano ridi, appena ti prendo non riderai più così tanto"
"Come donna, quando ti guardo mi fai schifo. Vuoi gli stranieri solo perché nessun italiano ti prenderebbe mai. Cessa che non sei altro faresti prima a morire che a farti vedere in giro. Mi fai schifo, traditrice"

Quali sono le caratteristiche di questi discorsi che possiamo individuare come espressioni che diffondono, promuovono o incitano all'odio?

- Vengono espresse minacce dirette di violenza, stupro e morte verso la ragazza e tutte le persone che condividono lo stesso ideale o valore espresso da lei.
- La ragazza viene attaccata pubblicamente dai commentatori su caratteristiche identitarie, intime e personali.



DIRITTI E TECNOLOGIA: LEGGI PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI ODIO ONLINE HATE SPEECH

La giurisprudenza in materia di *hate speech* è molto vasta, complessa e in continuo aggiornamento. Sia sul piano del diritto internazionale che europeo vi è una certa uniformità di pensiero rispetto alla necessità di contrastare il fenomeno dei discorsi d'odio attraverso il diritto. Anche l'Italia ha seguito questa linea, prevedendo delle sanzioni di carattere penale per contrastare i discorsi d'odio. Questo significa che di fronte ad un atto di *hate speech* siamo tutelati a diversi livelli giuridici e possiamo appellarci a diverse leggi specifiche. Di seguito analizzeremo la legge italiana di riferimento per la tutela dei nostri diritti nel caso di incitamento all'odio.



Dal 2018 è stato inserito nel **Codice Penale** un articolo specifico per il reato di istigazione all'odio. L'attuale norma di riferimento è, pertanto, il nuovo articolo 604-bis c.p. Nel momento in cui si scrive, la legge italiana punisce soltanto le fattispecie di *hate speech* di carattere razziale, etnico, nazionale o religioso. Tuttavia, è in fase di discussione un'estensione della legge in modo tale da includere tra le categorie protette l'orientamento sessuale, l'identità di genere e il genere.

COME FUNZIONA QUESTA LEGGE?

L'art. 604-bis c.p. punisce:

A. con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

B. con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

C. vieta ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, **è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.** Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi **sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni;**

D. si applica la **pena della reclusione da due a sei anni** se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

COSA AVREBBE POTUTO FARE LA RAGAZZA VITTIME DELLE OFFESE



Qualora lo volesse dunque, la ragazza del nostro esempio potrebbe sporgere denuncia contro gli autori dei commenti alla sua foto **appellandosi all'art. 604-bis**, in quanto questi esprimono minacce di violenza e attaccano pubblicamente la sua persona sulla base di caratteristiche fisiche e private. La ragazza avrebbe potuto, inoltre, **segnalare il contenuto** dei commenti tramite gli strumenti messi a disposizione dalle **piattaforme digitali** che ospitavano i vari articoli, oppure avrebbe potuto porgere la segnalazione direttamente alla **polizia postale**. Un'altra soluzione sarebbe stata quella di rivolgersi alle **associazioni o enti specializzati** nell'anti-discriminazione e diritto online.



DIRITTI E TECNOLOGIA: LEGGI PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI ODIO ONLINE HATE SPEECH

CASO STUDIO



V.D., esponente di un partito politico italiano, nel 2013 aveva condiviso sul proprio profilo Facebook una notizia pubblicata da un sito di stampo xenofobo, secondo la quale, a Genova, un "africano" aveva tentato di stuprare due ragazze, poi salvate da un carabiniere. La notizia era accompagnata dall'immagine di **Cécile Kyenge**, allora Ministro per l'Integrazione con delega alle politiche giovanili. V.D., nel suo post, aveva commentato la notizia con le parole: **«Ma mai nessuno che se la stupri, così tanto per capire cosa può provare la vittima di questo efferato reato? Vergogna!»**.

Quali sono le caratteristiche di questo commento, e perché possiamo dire che tali espressioni diffondono, promuovono o incitano all'odio?

- Vengono espresse minacce dirette di violenza, stupro e morte verso il Ministro e tutte le persone che condividono lo stesso ideale o valore espresso da lei
- Il Ministro viene attaccato pubblicamente su caratteristiche identitarie e di genere, quindi personali.



Un linguaggio d'odio è considerato *hate speech* solo se ha rilevanza mediatica e venga diffuso da più persone oltre all'autore originario?

- Tutte le espressioni d'odio scritte o dette per istigare e promuovere violenza verso una categoria di persone sono considerate *hate speech*.
- I discorsi d'odio sono ritenuti illegali indipendentemente dalle possibilità di diffusione e seguito che le affermazioni possono avere. Il diritto ci tutela vietando qualsiasi tipo di espressioni di questo tipo da parte di tutti e tutte e prevedendo, in alcuni casi specifici, aggravanti per chi usa la proprio posizione di rilevanza mediatica, politica o sociale per divulgare espressioni di odio e intolleranza.

In che modo Cécile Kyenge è stata tutelata?



V.D. è stata condannata, sia in primo grado sia in appello, per il reato di istigazione alla violenza per motivi razziali. La Corte di Cassazione ha successivamente rigettato il ricorso promosso dalla difesa e ha quindi confermato la sentenza di condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e un mese di reclusione. Questo caso è di particolare interesse, perché mostra la notevole rilevanza non solo sociale, ma soprattutto giuridica e penale, di quanto venga pubblicato sulle piattaforme Social Network.



DIRITTI E TECNOLOGIA: LEGGI PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI ODIO ONLINE HATE SPEECH

IL CASO DELL'EUROPARLAMENTARE

Dopo aver studiato e approfondito tramite i casi studio che cos'è hate speech, quali sono le caratteristiche con cui è possibile identificarlo? In che modo la legge ci tutela nel riconoscerlo e denunciarlo?

Proviamo a metterci alla prova!

Leggete con attenzione un ulteriore caso, riportato di seguito. Immaginate di essere i giudici che devono decretare se il protagonista dell'episodio è colpevole nella fattispecie di hate speech.

Nell'aprile del 2013, il Presidente della Camera dei Deputati aveva tenuto un incontro con esponenti delle comunità Rom e Sinti presso i locali della Camera stessa. Nel corso di un'intervista resa nell'ambito di una trasmissione radiofonica, il signor B.M., allora europarlamentare, aveva reso una serie di dichiarazioni nei confronti di dette comunità rom e sinti:

"Oggi è la giornata della demagogia e del fancazzismo, poi con contorno di festival dei ladri, speriamo non si portino via gli arredi della Camera, perché lì è pieno di quadri di pregio, di soprammobili. Un esamino con l'elenco di tutto quello che c'era prima della visita e di quello che è rimasto lo farei prudenzialmente... l'esperienza insegna".

I commenti sono stati:

"I Rom neanche si propongono di lavorare, perché come l'acqua con l'olio loro con il lavoro, in generale... poi c'è qualcuno che lavora, ma come termine generale"... "penso quello che pensano tutti: mano alla tasca del portafogli per evitare che te lo portino via, è un riflesso pavloviano, dettato da un'esperienza secolare" fino a concludere ***"un saluto al popolo Rom glielo mando con una certa tranquillità, e con una certa preoccupazione perché non sono in casa e quindi spero in bene"***.

ESERCITAZIONE

Dopo aver letto ed analizzato il caso provate a rispondere a queste domande:

1. È un caso rientrante nella fattispecie di hate speech (articolo 604-bis del codice penale)?
2. I commenti e discorsi che riporta sono legali? Sì/no, perché?
3. Da quali caratteristiche del discorso possiamo capire che si tratta di un discorso d'incitamento all'odio?
4. Il protagonista del caso secondo la legge è colpevole o no?

Come si è risolto il caso
nella realtà?
SOLUZIONE AL CASO

Nel 2019, dopo vari ricorsi, la corte di cassazione ha dichiarato ufficialmente colpevole l'imputato per propaganda di idee fondate sull'odio razziale nei confronti della comunità Sinti e Rom, ossia ai sensi dell'art. 604-bis del codice penale. In particolare, le caratteristiche che hanno ricondotto i discorsi dell'imputato alla categoria di discorsi d'incitamento all'odio sono stati:

- la continua insistenza sulla pericolosità sociale del gruppo etnico Rom;
- diffusione di senso di paura nei confronti dell'intero gruppo etnico in quando ladri e persone che mirano alla sicurezza personale di chi incontrano;
- i commenti dell'imputato sono state semplici generalizzazioni basate sulla ipotetica predisposizioni del gruppo etnico ad agire tutti in una stessa modalità.

DIRITTI E TECNOLOGIA: LEGGI PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI ODIO ONLINE HATE SPEECH

Sulla diffusione e la viralità dei discorsi di odio e intolleranza su internet e i social, lavorano da anni diverse organizzazioni internazionali:


- Per esempio, "**Amnesty International**" ha pubblicato un report che titola *Barometro dell'odio* (scaricabile al seguente link: <https://www.amnesty.it/barometro-odio/>). Durante le elezioni del 2018 in Italia, più di 600 attivisti hanno monitorato i profili social (Facebook e Twitter) di tutti i candidati ai collegi uninominali di Camera e Senato delle coalizioni di Centrosinistra, Centrodestra, del Movimento 5 Stelle e di Liberi e uguali, così come dei candidati alla presidenza delle regioni Lazio e Lombardia. Tutto questo è stato fatto per analizzare e riportare sotto gli occhi di tutti i messaggi d'odio e intolleranza utilizzati nel discorso politico, sotto forma di messaggi offensivi e discriminatori come il caso studio riportato in precedenza.



- Sulla stessa scia è il lavoro di "**Vox. Osservatorio Italiano sui Diritti**", che lavora da anni sulla raccolta quantitativa e qualitativa di commenti intolleranti su Twitter, da parte di tutti i suoi utenti, con lo scopo di realizzare delle mappe accessibili a tutti (qui i documenti scaricabili dell'ultima, La 5 Mappa dell'intolleranza del 2020: <http://www.voxdiritti.it/la-nuova-mappa-dellintolleranza-5/>). In particolare, Vox Diritti si occupa di analizzare i discorsi d'odio nei confronti di sei grandi macroaree/categorie: donne, migranti, islamici, omosessuali, ebrei, disabili.

Riflettiamo insieme:

- Cosa ne pensate di questi studi? Sapevate dell'esistenza di queste mappe, e che molti attivisti e studiosi del linguaggio analizzano i commenti di politici, personaggi pubblici, *influencer* o semplici utenti che utilizzano certi linguaggi d'odio e intolleranza sui social? Pensate che siano studi utili?
- Come vi sentite rispetto a questa notizia, cioè all'esistenza di così tanto materiale linguistico d'odio da essere necessari più studi al riguardo?
- Provate ad aprire la 5 Mappa dell'intolleranza: quale categoria è stata la più colpita nell'anno 2020 secondo i dati?



Il cyberbullismo rappresenta l'atto violento di sopraffazione, prevaricazione e molestia compiuto verso una o più persone tramite l'utilizzo di strumenti telematici e/o comunicazione digitale. Il cyberbullismo è nato in seguito alla diffusione di un altro fenomeno fisico: il bullismo. Entrambi, cyberbullismo e bullismo, si manifestano in età minorile specialmente negli ambienti scolastici e giovanili.

Tramite l'utilizzo di sms, chiamate, messaggi e commenti ripetuti sui social, invio di email e l'uso di ogni mezzo disponibile per la comunicazione, il "cyberbullo" minaccia, offende, denigra e attua violenza psicologica indirizzata verso una persona che diventa la sua vittima. Molto spesso, le vittime di questa manifestazione d'odio sono ragazzi/e giovanissimi/e a partire dai 11/12 anni. La comunicazione aggressiva e violenta può diventare costante fino a sfociare anche nella creazione di immagini o video che riprendono la vittima mentre viene maltrattata o picchiata dal vivo che poi vengono postati nei gruppi di amici o compagni di classe in modo da umiliare il/la ragazzo/a e innescare una catena di commenti e presa in giro nei suoi confronti. Spesso, naturalmente, il cyberbullo non agisce da solo ma tramite una rete amicale che lo favorisce e lo aiuta nella diffusione dei contenuti denigratori a cui dà vita.

In Italia esiste una legge che previene e contrasta i fenomeni di cyberbullismo. Si chiama **Legge n. 71/2017** ed è stata creata proprio per difendere i diritti di tutte le persone minorenni che si trovano nella situazione di Luca. Il cyberbullismo è considerata una forma di violenza tipica dell'età giovanile. Questo significa che la legge è nata per tutelare la popolazione minorile; dando la possibilità di identificare percorsi di sostegno che aiutino i minori nella crescita e sviluppo. La legge non si rivolge ai maggiorenni o adulti, i quali hanno a disposizione altri strumenti giuridici per tutelare i propri diritti.

La legge lavora su due fronti:



LEGGE n. 71/2017


1. Prevenire il diffondersi di situazione di cyberbullismo

La legge obbliga le scuole ad avere nel proprio organico docenti responsabili della prevenzione del fenomeno tra i propri studenti, che favorisca la creazione di percorsi educativi sul tema da affrontare con i ragazzi sin dalla scuola primaria e avvii azioni e piani strategici per sostenere le vittime del fenomeno e le loro famiglie, nonché azioni ed interventi educativi mirati al cyberbullo e la propria famiglia.

2. Azioni per contrastare i fenomeni di cyberbullismo

A. Prevede il diritto per il/a minore vittima di cyberbullismo di rivolgersi ai gestori dei siti internet e social media in cui viene attaccato/a, per ottenere dei provvedimenti specifici e tempestivi di oscuramento, rimozione, o blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso su internet da terzi. I gestori delle pagine web devono dare risposta alle segnalazioni entro 24 ore e in 48 provvedere alla risoluzione delle richieste. In caso non venga accolta la richiesta, il/la minore può rivolgersi direttamente al garante per la protezione dei dati personali, cioè l'autorità di controllo nazionale che si occupa di verificare la reale protezione dei dati e diritti di privacy.

B. Prevede delle conseguenze per chi ha agito l'atto di cyberbullismo, il cosiddetto cyberbullo, e anche per chi ha diffuso le immagini e i commenti denigratori verso la vittima. Le conseguenze della legge, dato che si tratta di minori in formazione, mirano a realizzare percorsi rieducativi rivolti ai minori che hanno diffuso o sono stati responsabili dell'azione di cyberbullismo. I percorsi rieducativi coinvolgono sia i minori, che le famiglie, e sono sotto stretta osservanza del tribunale minorile.



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il **garante per la protezione dei dati personali** è un'autorità amministrativa indipendente italiana istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali.

Il Garante si occupa di:

- controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al Regolamento nonché a leggi e regolamenti nazionali e prescrivere, ove necessario, ai titolari o ai responsabili dei trattamenti le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui;
- collaborare con le altre autorità di controllo e prestare assistenza reciproca al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del Regolamento;
- esaminare reclami;
- (nel caso di trattamenti che violano le disposizioni del Regolamento) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento e ingiungere di conformare i trattamenti alle disposizioni del Regolamento; imporre una limitazione provvisoria o definitiva del trattamento, incluso il divieto di trattamento; ordinare la rettifica, la cancellazione di dati personali o la limitazione del trattamento;
- adottare i provvedimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- segnalare, anche di propria iniziativa, al Parlamento e altri organismi e istituzioni l'esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
- formulare pareri su proposte di atti normativi e amministrativi; - partecipare alla discussione su iniziative normative con audizioni presso il Parlamento;
- predisporre una relazione annuale sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della normativa sulla privacy da trasmettere al Parlamento e al Governo;
- partecipare alle attività dell'Unione europea ed internazionali di settore, anche in funzione di controllo e assistenza relativamente ai sistemi di informazione Europol, Schengen, VIS, e altri;
- curare l'informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento in materia di protezione dei dati personali, con particolare attenzione alla tutela dei minori;
- tenere registri interni delle violazioni più rilevanti e imporre sanzioni pecuniarie ove previsto dal Regolamento e dalla normativa nazionale;
- coinvolgere, ove previsto, i cittadini e tutti i soggetti interessati con consultazioni pubbliche dei cui risultati si tiene conto per la predisposizione di provvedimenti a carattere generale.

(Scheda di sintesi redatta dall'Ufficio del Garante)

COME SI PUÒ CONTATTARE IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI?

Il **reclamo** è lo strumento che consente all'interessato di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e di richiedere una verifica da parte dell'Autorità. Il reclamo può essere sottoscritto direttamente dall'interessato oppure da un avvocato, un procuratore, un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro.

Il reclamante potrà far pervenire l'atto utilizzando diverse modalità:

- consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante
- mediante l'inoltro di raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica : protocollo@pec.gdpd.it



**CASO STUDIO**

Gianni e Luca hanno 12 anni e frequentano la seconda media nella stessa classe.

Gianni, da quando è iniziata la scuola, ha preso di mira Luca. A scuola lo riempie di insulti tutti i giorni, lo spintonava e lo minaccia di sottostare ai suoi ordini altrimenti fuori scuola se la vedrà male. Finita la scuola, quando Luca torna a casa riceve continui messaggi di Gianni con scritto: **"Sei un frocio del cazzo, spero che muori presto così fai un favore al mondo"**.

Telefonate anonime di persone che urlano **"Fai schifo anche a tua madre ahahah"** e poi riattaccano.

Ogni volta che legge le chat di gruppo della classe si imbatte in qualche gif o commento rivolto a lui.

Oggi hanno postato una sua foto dopo essere stato picchiato da Gianni con scritto **"Anche oggi vince il premio come più cesso della scuola: Luca Troisi. Luca apre i suoi social, facebook e instagram, e si rende conto che la foto è stata pubblicata nelle bacheche di tutti i suoi compagni di classe"**.

Luca è disperato e non sa come fare.

Com'è possibile che stia succedendo tutto questo senza che nessuno dica niente? Non è legale tutto questo.



Luca quando ha iniziato a ricevere i messaggi, minacce e violenze psicologiche da parte di Gianni, si vergognava di quello che stava succedendo ed era molto spaventato. Non voleva parlarne con nessuno, solo far finta che non stesse succedendo.

Più i giorni passavano, più era triste, solo e senza speranza. Luca si chiedeva: "Perché sta succedendo a me? Perché non succede a qualcun'altro? Mi sento uno stupido, cosa devo fare?"

Poi si è ricordato di aver parlato del fenomeno del cyberbullismo a scuola: Luca si è fatto coraggio e ha raccontato quello che stava succedendo alla sua insegnante. L'insegnante e la famiglia si sono uniti a lui e l'hanno supportato nel denunciare quello che stava succedendo, nel contattare le piattaforme per eliminare i commenti e foto che gli erano stati rivolti.

Non è stato facile, ma Luca si è tolto un grande peso dal cuore e, dopo mesi difficili, ora è più sereno e si sente più sicuro.

Gianni, e tutti i compagni che hanno partecipato con lui nelle violenze fatte a Luca, ora sono seguiti dal tribunale dei minori e svolgono percorsi di rieducazione con gli educatori della scuola e gli psicologi del comune.

Luca, ora che sa quali sono i suoi diritti, può immediatamente chiedere ai gestori di Facebook e Instagram di rimuovere tutti i post in cui compare la sua foto. Se loro non lo faranno entro 24 ore, allora Luca potrà rivolgersi all'autorità di controllo nazionale, chiamata Garante per la protezione dei dati.

L'autorità, in modo tempestivo, procederà sia alla rimozione del contenuto, sia ad indagare Facebook ed Instagram per non averlo tutelato. Luca, ora che lo sa, si sente più tranquillo, dato che quelle foto, quei commenti e tutti i messaggi che ha ricevuto sulla piattaforma finalmente potranno sparire e lui potrà bloccare tutte le persone che l'hanno condiviso o che gli hanno scritto.

È molto importante che i minori vittima di questa forma d'odio si rivolgano ai propri genitori, insegnanti o educatori per denunciare gli atti d'odio e di violenza che hanno subito in via telematica e digitale. Tramite l'adulto trovano la forza di agire e reagire di fronte a qualcosa che percepiscono immenso ed immutevole.





Vi proponiamo tre casi diversi da leggere insieme in classe. Dopo la lettura di ognuno, chiedete agli studenti di posizionarsi su una linea immaginaria che divide la classe a metà, per un'attività di schieramento: si posizionino quindi ad una estremità, se pensano che il caso proposto tratti di un reato di cyberbullismo, al centro se pensano che si tratti di bullismo, al polo opposto se invece il caso letto in classe rappresenta un semplice scherzo tra amici.

ESERCITAZIONE

CASO 1.

Filippo a scuola è spesso preso in giro dai suoi amici e compagni per la sua vista e gli occhiali spessi come bottiglie che si ritrova. Un giorno i suoi vicini di banco decidono di nascondergli la cartella nel cestino della classe. Quando Filippo torna in classe dopo l'intervallo e non la trova chiede informazioni ai compagni che iniziano a ridere di lui e lo intimano a cercarla, se proprio ci tiene e se riesce a riconoscerla. Mentre cerca nella classe Filippo si sente in imbarazzo, chiede alle compagne, inciampa in un banco, mentre i compagni se la ridono e gli fanno un video con il telefono per poi mandarselo tra di loro

CASO 2.

Gaia non va d'accordo con le sue compagne di classe, sono troppo diverse, a loro piace vestirsi in un certo modo e truccarsi, mentre lei è più interessata allo sport e la lettura. In classe la prendono sempre in giro, per come viene vestita. Quando si accorgono che Gaia è interessata al nuovo ragazzo che è entrato in classe da loro da poco, Matteo, le ragazze cominciano a prenderla in giro sempre più spesso per il suo look, i suoi capelli, le sue abitudini. Un giorno durante l'ora di ginnastica, nello spogliatoio, cominciano ad insultarla e prenderla in giro, sostenendo che anche se si è innamorata di Matteo non è abbastanza carina per lui. La spingono nello spogliatoio, le toccano i genitali, le strappano la maglietta di dosso e i pantaloni per farle delle foto osè che vorrebbero poi mandare a Matteo. Gaia nella confusione delle sberle e gli insulti e le foto, viene sbattuta contro una sedia e si fa parecchio male al polso, teme addirittura di esserselo rotto.

CASO 3.

Alice è una ragazza molto carina, ma anche molto solitaria. Ad una festa viene molestata da alcuni ragazzi al bar. Le offrono da bere, le offrono anche delle pasticche, lei perde conoscenza e non ricorda più molto il mattino seguente. Qualche giorno dopo comincia a ricevere migliaia di post sui social, insulti, gente che la definisce "sgualdrina". Molti suoi compagni nei giorni successivi le tolgono l'amicizia sui social e molti ancora non perdono tempo a scriverle in bacheca gli insulti peggiori per il suo comportamento da "zoccola". Travolta da questi messaggi Alice non capisce cosa sia successo, finché non si imbatte nei post dei ragazzi che l'hanno molestata al bar e che affermano di averla fatta bere e avere avuto tutti e 5 rapporti sessuali con lei perché "era una ragazza facile". Molte persone hanno iniziato a scriverle messaggi privati: "vergognati, pu***na, ma come fai a vivere così?"

Dopo esservi posizionati, confrontatevi insieme per discutere le vostre scelte e individuare insieme le caratteristiche di ogni situazione e reato.




1. Con una parola descrivi la situazione che hanno vissuto i protagonisti degli eventi;
2. C'è un elemento che accomuna i tre casi sopra descritti?
3. Che cosa contraddistingue l'episodio di cyberbullismo dagli altri due?

Provate ora a vedere insieme alla classe il **monologo di Paola Cortellesi e Marco Mengoni**, al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=la2uT8n6_ll



Riflettiamo insieme:

- Cosa ne pensate della performance proposta, tra musica e testo?
- Quali emozioni avete provato ascoltando e guardando questa storia?
- Come pensate si senta il protagonista della storia raccontata da Paola Cortellesi, rispetto alle vicende che lo vedono coinvolto?
- Perché secondo voi in tanti non intervengono ad aiutarlo?
- Secondo voi è facile capire cosa sta provando chi si trova vittima di queste situazioni?
- Da quali segnali si può capire che uno scherzo è andato troppo oltre?
- Vi siete mai trovati in situazioni simili, o ne siete stati testimoni? Siete intervenuti in qualche modo?



REVENGE PORN O DIFFUSIONE NON CONSENSUALE DI IMMAGINI E VIDEO

L'espressione **revenge porn**, di origine angloamericana, è entrata negli ultimi anni nel nostro linguaggio comune. Essa, tuttavia, si presta a diverse interpretazioni e ambiguità.

- In senso stretto e letterale, il *revenge porn* (che può essere tradotto con il termine "pornografia vendicativa") fa riferimento alla pubblicazione di immagini intime e/o sessualmente esplicite, ritraenti l'ex partner, con lo scopo di punirlo o umiliarlo:

Claudio e Marta, entrambi maggiorenni, si sono lasciati in maniera particolarmente burrascosa: Claudio, come forma di vendetta personale, invia ai suoi amici e successivamente pubblica in rete un video sessualmente esplicito ritraente la coppia in un momento di intimità; oppure, Claudio invia all'interno di un gruppo costituito su una app di messaggistica alcune fotografie di nudo inviategli da Marta nel corso della loro relazione affettiva.

- In senso lato, l'espressione *revenge porn* indica oggi tutte le forme di "pornografia" non consensuale o, più correttamente, di diffusione illecita e non consensuale di immagini o video intimi e/o sessualmente espliciti. Immagini e video nati non per essere pubblicati o condivisi, che al momento della loro creazione quindi erano basati sulla volontà dei protagonisti/autori di non essere diffusi ma solo conservati privatamente. Se due persone maggiorenni decidono di realizzare in modo consensuale un video esplicito a sfondo sessuale e conservarlo per loro questo non costituisce reato. La situazione diventa reato nel caso uno dei due diffonda il contenuto prodotto senza il consenso dell'altro/a.


QUALI SONO LE FORME DI DIFFUSIONE ILLECITA E NON CONSENSUALE DI IMMAGINI INTIME?

1. La pratica di "sextortion", ossia la pratica di hackerare i cloud o i dispositivi di personaggi pubblici o famosi allo scopo di estorsione mediante minaccia di pubblicare contenuti intimi, privati e/o sessualmente espliciti;
2. Il caso di giovani ragazzi che inviino ai coetanei immagini o contenuti intimi ritraenti la propria ragazza (o ragazzo) al semplice scopo di vanteria/ vendetta;
3. Il caso di caricamento di contenuti intimi su portali hard allo scopo di trarne un vantaggio economico legato al numero di visualizzazioni.

E' un fenomeno che interessa anche i minorenni? Cosa succede se sono coinvolti dei minorenni?



Dalle ultime ricerche risulta in forte crescita la pratica di realizzazione e diffusione di foto o video a sfondo sessuale tra i minorenni. Essi, data la loro giovanissima età, spesso sono utenti poco consapevoli e non interessati alle future conseguenze dannose derivanti dal non corretto uso delle tecnologie. La condivisione, su base consensuale, di materiale autoprodotta a sfondo sessuale (foto o video), viene percepita come una forma di affermazione della propria sessualità nel gruppo dei pari, accompagnata dall'ingenua credenza che non ne deriveranno diffusioni virali. Proprio per questi motivi, i minorenni sono considerati dalla giurisprudenza soggetti vulnerabili. Destinatari di tutele rafforzate, non solo attraverso la legge, ma tramite la creazione di specifici percorsi giuridici a seconda dei casi e delle parti coinvolte.



REVENGE PORN O DIFFUSIONE NON CONSENSUALE DI IMMAGINI E VIDEO

Le pratiche di *revenge porn* o diffusione non consensuale di materiale intimo hanno un gravissimo impatto sulle vittime. Esse infatti, in primo luogo, patiscono importanti **sofferenze psicologiche**, quali stress emozionale e stati di ansia, nonché pensieri volti al suicidio. In numerosi casi, poi, soprattutto quando la diffusione di tali contenuti è accompagnata dall'indicazione di informazioni personali sulla persona coinvolta (nome, cognome, indirizzo, numero di cellulare ecc.), quest'ultima si trova ad essere bersaglio di *stalking*, attacchi sessuali, molestie di ogni genere, telefonate, *hate crimes* ecc.

Altra conseguenza frequente è poi la **perdita del lavoro**, nonché la difficoltà nel trovare nuove occupazioni: la pubblicazione di contenuti intimi e sessualmente espliciti legati a una determinata persona, infatti, sovente finisce per intaccare la "online reputation" della persona stessa, e ciò comporta spesso importanti problemi lavorativi.

A Partire dal 2019 è stata inserita nel Codice penale italiano una norma *ad hoc* sul fenomeno, che sia in grado di tutelare le vittime di questa manifestazione d'odio.



ARTICOLO 612-TER C.P. **DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI** **O VIDEO SESSUALMENTE ESPLICITI**

Il nuovo **articolo 612-ter** del Codice Penale è intitolato infatti "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti". L'articolo sanziona con la reclusione da uno a sei anni, e con multa da €5.000 a €15.000 chi:

A. dopo aver realizzato o sottratto immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, li invii, consegni, ceda, pubblici o diffonda immagini senza il consenso delle persone rappresentate;

B. avendo ricevuto o comunque acquisito immagini o video a contenuto sessuale esplicito, destinati a rimanere privati, li invii, consegni, ceda, pubblici o diffonda senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

IL SEXTING

Il problema del *revenge porn* è spesso collegato al fenomeno del **sexting**, un neologismo che deriva dalla fusione delle parole inglesi *sex* (sesso) e *texting* (inviare messaggi elettronici). Questo termine indica lo scambio mediante l'uso di strumenti telematici, di messaggi, immagini e video sessualmente espliciti, e la loro pubblicazione sui diversi social network e app di messaggistica.

Il *sexting* viene definito **primario** nella condizione in cui una persona invii del materiale sessualmente esplicito di se stesso, mentre si ha **sexting secondario** nel momento in cui il materiale sessualmente esplicito che ritrae un'altra persona venga inoltrato a uno o più individui.

La condotta del *sexting* diventa penalmente perseguibile nel momento in cui si effettuano o si utilizzano foto, video sessualmente esplicite di un'altra/altra persone o di sé con altra/altra persone con o senza consenso di queste e, successivamente, e successivamente si diffondono senza il valido consenso di queste.

REVENGE PORN O DIFFUSIONE NON CONSENSUALE DI IMMAGINI E VIDEO



CASO STUDIO


Ludovica e Alex realizzano un video sessualmente esplicito. Luca vorrebbe che il video restasse privato e dunque fruito soltanto da lui e da Ludovica. Non curandosi della volontà del ragazzo, Ludovica decide comunque di inviare ai suoi amici Sara e Francesco il video, allo scopo di gloriarsi delle proprie prodezze. Avendo Ludovica realizzato il video, e avendolo lei stessa inviato a terze persone senza il consenso di Luca.

Ludovica sarà sanzionabile secondo la legge.

Sara, amica di Ludovica, prova una forte antipatia per Alex: i due, infatti, avevano concorso per la stessa posizione lavorativa in una prestigiosa azienda. Dopo aver ricevuto da Ludovica il video sessualmente esplicito ritraente Alex, Sara decide di "vendicarsi" inviando al nuovo datore di lavoro di Alex il video.

Sara con questo gesto vuole umiliare Alex, se non addirittura spingere il datore di lavoro a licenziarlo. Sara ha scelto quindi di inviare il video sessualmente esplicito a un terzo con il fine specifico di arrecare un danno all'immagine e alla carriera di Alex.

Anche Sara dunque sarà responsabile per il reato di diffusione illecita di un video sessualmente esplicito.



La legge non punisce solo Ludovica, e cioè chi produce e diffonde il video, ma anche Sara e, in generale, le persone che continuano a diffonderlo nonostante non ci sia la volontà dei protagonisti di diffonderlo.



Inoltre, agli episodi di *revenge porn* è spesso collegato il triste fenomeno del c.d. "**victim blaming**", ovvero la tendenza a "incolpare" la vittima nel momento in cui la vendetta culmina in un reato.

Victim blaming è un'espressione inglese che in italiano potrebbe essere tradotta con "colpevolizzazione della vittima". In particolare, il *victim blaming* si ha quando qualcuno ritiene che una vittima sia, almeno in parte, responsabile del torto subito. Questo fenomeno si manifesta soprattutto nel caso di reati di natura violenta o sessuale.

Un tragico esempio può essere il caso di T.C., donna trentatreenne, a causa di queste dinamiche il 13 settembre 2016 si tolse la vita. La ragazza, in seguito alla pubblicazione di alcuni suoi materiali sessualmente espliciti che, partendo da Whatsapp, divennero successivamente virali su vari siti Internet, iniziò a isolarsi, chiedendo la rimozione di quei contenuti, cambiando nome e città. Ma ciò non le permise di ripartire. Anche dopo la sua morte, ci sono stati molti commenti discriminanti nei confronti della donna.

Ti é piaciuto zoccoliare e farti guardare!?!?adesso non ti resta che da un foulard penzolare...stai facendo il video!?!? Brava ahahahahah Spero che da domani tutte quelle come lei facciano la stessa fine!!! Tutte da un foulard a penzolare!!! 😊

Mi piace Commenta Condividi

In tal senso, occorre sempre rammentare che la libertà sessuale di ogni individuo, così come le modalità con cui essa si esprime, non sono mai in sé deprecabili: a essere ingiustificato è il non consensuale assalto alla libertà sessuale e di autodeterminazione, nonché alla dignità, della singola persona.



REVENGE PORN O DIFFUSIONE NON CONSENSUALE DI IMMAGINI E VIDEO

PROVATE A LEGGERE I SEGUENTI CASI:

CASO 1.

Una maestra d'asilo nel Torinese, Elisa, manda al suo ragazzo un video dove sono ritratti in un momento di intimità. Il video viene però condiviso in una chat di gruppo di amici di calcetto del ragazzo, con relativi commenti da spogliatoio. Caso vuole che uno degli amici sia anche il padre di una bambina dell'asilo della maestra Elisa. Il video viene diffuso ad altri genitori e immediatamente finisce anche nelle mani della dirigente, che insieme al corpo insegnante decide di licenziare Elisa in quanto insegnante poco professionale.

CASO 2.

Jacopo, uno studente universitario, durante una gita con amici scatta delle foto di gruppo utilizzando il telefono di una compagna Stefania. All'insaputa di questa trattiene per qualche momento l'apparecchio e vi rinvia alcuni selfie che la giovane, minorenni, si era scattata in pose intime. Jacopo fotografa quindi con il proprio smartphone tali immagini, per poi inviarle - sempre all'insaputa di Stefania - a un comune amico, che a sua volta le diffonde in un gruppo whatsapp composto da una ventina di soggetti. Questi divulgano le immagini tramite altri canali, finché Stefania, dopo averlo scoperto, decide di presentare denuncia con il supporto del padre.

ESERCITAZIONE

1. In quale di questi casi si può parlare effettivamente e correttamente di revenge porn e dove invece di diffusione non consensuale di immagini e video? Riflettete insieme sulle differenze tra le due definizioni e le differenze tra i due casi riportati.

2. La prima notizia, che è presa da un caso di cronaca vero e attuale (il processo è iniziato nel 2020) di cui è riportato l'articolo, quale terminologia usa rispetto al caso? Secondo voi è corretta?

Non si tratta in nessun caso di revenge porn, poiché secondo la definizione, il termine revenge porn o porno-vendetta indicherebbe solo casi in cui del materiale intimo foto o video venga effettivamente condiviso come atto di vendetta rispetto ad una relazione (finita, oppure non felice ecc), o come atto di vendetta verso il/la proprio/a (ex) partner. Nel primo caso dunque sarebbe più corretto parlare di diffusione non consensuale di materiale intimo, nel secondo caso di diffusione non consensuale di materiale pedopornografico, trattandosi di minori.



REVENGE PORN O DIFFUSIONE NON CONSENSUALE DI IMMAGINI E VIDEO

Avete mai sentito parlare di revenge porn e diffusione non consensuale di materiali intimo?

Seguite **Silvia Semenzin**, un'attivista e sociologa dei diritti digitali, esperta dell'argomento (qui il suo sito: <https://www.silviasemenzin.it>) Nel 2019, dopo essere stata promotrice su change.org della campagna "Intimità violata", proprio per chiedere l'introduzione in Italia di una legge che punisse il revenge porn, è stata intervistata tra le varie piattaforme anche da Freeda per raccontare del suo lavoro.

Guardate insieme la sua intervista: <https://www.youtube.com/watch?v=JjLU3mA4Pn4>

Riflettiamo sui termini:

perché non dovremmo chiamarlo revenge porn?

Ecco alcuni punti stilati da Chayn Italia (che potete approfondire al link: <https://medium.com/chayn-italia/revenge-porn-5-importanti-motivi-per-cui-non-dovremmo-chiamarlo-con-questo-nome-ae0794ea534>)


- **Non è vendetta (revenge)**
- **Non è pornografia (porn)**
- **Non è intrattenimento**
- **Non è una novità**
- **Non è così semplice**



Discutiamo insieme in classe:

- come mi comporto sui social e le varie piattaforme digitali di comunicazione quando voglio condividere delle mie foto/video private?
- Cosa mi devo chiedere prima di condividerle?
- Che potere abbiamo veramente su contenuti che diffondiamo nel web o anche nel momento in cui li diffondiamo su spazi "privati"?

Provate a delineare insieme con la classe una sorta di manifesto originale (5/10 punti) da tenere a mente nel momento in cui condividiamo immagini o video personali su web e piattaforme di comunicazione!



SCHEDA 6.

CYBERSTALKING

Il termine **stalking** ha origini inglesi e rimanda nel suo significato semantico al comportamento tenuto dal cacciatore che “fa la posta” alla preda. A livello criminologico, il termine fa riferimento alla condotta di un soggetto che, ossessionato da un'altra persona, attua una serie di “atti persecutori”: comunicazioni non volute, contatti non desiderati, pedinamenti, appostamenti nei luoghi frequentati dalla vittima, invio di regali non desiderati, presentazione reiterata di denunce infondate, diffamazione etc. Quando questa serie di atti persecutori avviene attraverso l'uso dei mezzi digitali (es. uso dei social, app di messaggistica, videochiamate ecc.) prende il nome di **cyberstalking**.

QUALI SONO LE DIFFERENZE TRA STALKING E CYBERSTALKING?

- Nel caso dello *stalking* si parla di molestia, mentre nel caso del *cyberstalking* di cybermolestia: entrambe sono accomunate dall'aver lo stesso effetto sulla vittima e lo stesso impatto sulla sua libertà e sulla sua vita privata.
- Cambiano gli spazi in cui la molestia e l'atto persecutorio vengono agiti. In caso di *stalking* la molestia avviene nel mondo fisico, tramite persecuzioni fisiche, pedinamenti reali, minacce e molestie verbali o tramite lettere all'indirizzo di casa. Il *cyberstalking* invece avviene nel cyberspazio e può tramutarsi in pedinamenti virtuali, uso di social network o app di messaggistica per contattare ripetutamente una persona.



Lo *stalking* e il *cyberstalking* rientrano entrambi sotto la dicitura di “Atti persecutori” e hanno una legislazione specifica che possiamo trovare nel codice penale italiano.


Queste due modalità di atti persecutori non sono mondi separati, ma molto spesso chi agisce questo tipo di reato usa entrambi i canali, sia fisico che virtuale, per molestare la sua vittima. Il *cyberstalking* e lo *stalking* sono quindi spesso pratiche persecutorie che avvengono nello stesso momento a danno della stessa persona.

Il *cyberstalking* è quindi un pedinamento virtuale che, spesso, si serve di softwares di controllo come gli spyware, il GPS (Global Positioning System) o i diversi Social Network per localizzare la vittima e raggiungerla. Il cyberstalker utilizza i social network o le app di messaggistica per contattare ripetutamente la vittima, molto spesso attraverso identità anonime o false.

QUALI SONO LE TUTELE CONTRO LO STALKING E IL CYBERSTALKING?

Esistono tre diversi gradi di tutela dallo *stalking* o dal *cyberstalking*. L'utilizzo dell'uno o dell'altro dipende dal grado di pericolosità. Ecco cosa può fare la vittima in caso di cybermolestie e/o molestie:

1. **La diffida dell'avvocato.** La vittima può rivolgersi al suo avvocato in modo tale che quest'ultimo contatti il colpevole, per iscritto o per telefono, e gli manifesti i rischi della sua condotta e le conseguenze legali a cui andrebbe incontro nel momento in cui persevera nella condotta;
2. **L'ammonimento del questore.** La vittima può rivolgersi al questore prima di presentare la querela. Il questore convoca il reo e lo ammonisce prospettandogli le conseguenze della propria condotta. L'inosservanza dell'ammonimento del questore costituisce un'aggravante del reato di *stalking* e consente alle autorità di procedere contro il reo autonomamente;
3. **La querela e il procedimento penale.** La vittima può, infine, procedere per via penale contro il colpevole e presentare la querela ai carabinieri, alla polizia o direttamente alla Procura della Repubblica.



SCHEDA 6. CYBERSTALKING

L'articolo 612-bis, intitolato "Atti persecutori", ha come fine quello di punire le condotte di *stalking* e *cyberstalking*:



L'articolo 612-bis, intitolato "Atti persecutori", ha come fine quello di punire le condotte di *stalking* e *cyberstalking*. L'articolo è collocato all'interno della sezione espressamente dedicata ai delitti contro la libertà personale e, più nello specifico, all'interno del capo dedicato ai delitti contro la libertà morale. Per "libertà morale" si intende il diritto che ciascuno di noi ha di poter determinare le proprie scelte senza "intrusioni" esterne. La scelta di criminalizzare tali condotte è quindi mossa dalla constatazione che esse determinano nella loro vittima uno stato di malessere psicologico che pregiudichi fortemente la possibilità di condurre una vita serena e a tutti gli effetti "libera".

In effetti, secondo il primo comma, il delitto di atti persecutori consiste nella condotta di colui che, con condotte reiterate, minaccia o molesta un'altra persona in modo tale da determinare uno dei seguenti risultati nella vita della vittima:

- Un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
- Un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona legata affettivamente alla vittima;
- La costrizione ad alterare le proprie abitudini di vita.

Questi tre risultati sono previsti come condizioni tra loro alternative ai fini della sussistenza del reato. Questo significa che è sufficiente che gli atti persecutori posti in essere dallo stalker determinino anche una sola di queste conseguenze, e non necessariamente tutte e tre.



La pena è quella della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Le condotte che possono costituire atti persecutori sono, secondo il codice penale, le minacce e/o le molestie.

- **Le minacce possono essere definite come la "prospettazione di un male futuro o prossimo", la cui verifica dipende dalla volontà del soggetto che minaccia.**
- **Le molestie sono, invece, quelle attività che alterano dolorosamente o fastidiosamente l'equilibrio psicofisico normale di un individuo.**

Il continuo invio di e-mail e messaggi, soprattutto se offensivi e aggressivi, così come l'insistenza nelle telefonate, i pedinamenti e gli appostamenti sotto casa, la pubblicazione di post denigratori e offensivi diretti alla vittima sul proprio profilo all'interno di un social network, gli atti di vandalismo, gli atti di bullismo ecc. costituiscono esempi di minaccia, non solo minaccia di morte o di danni fisici, ma anche la prospettazione di pubblicare fotografie intime di una persona (magari al fine di ottenere ulteriori contenuti erotici).



SCHEDA 6.

CYBERSTALKING

CASO STUDIO

Marta è una giovane ragazza che studia e lavora a Torino. Durante le lezioni all'università incontra Matteo, un suo compagno di corsi. In poco tempo diventano amici e Matteo chiede a Marta i suoi contatti per sentirsi anche fuori dalle lezioni universitarie. Marta accetta e lascia a Matteo i suoi contatti. Dopo poco tempo però Matteo inizia a inviare tantissimi messaggi privati sui social a Marta. Ogni volta che lei non risponde in tempo lui la inonda di messaggi "Che fai? Come mai non rispondi? Tutto bene? Hai visto il mio messaggio?". Giorno dopo giorno i messaggi si fanno sempre più frequenti. Marta decide di non rispondere più ai messaggi di Matteo.

Matteo non ricevendo risposte inizia a scriverle anche via e-mail, chiamarla al telefono e inviarle sempre più messaggi. Più passa il tempo più i messaggi si fanno sempre più aggressivi: "Perché fai la stronza? Non hai più tempo per me? Fai così con tutti i ragazzi che incontri?" fino a sfociare in vere e proprie minacce violente: "Sei solo una puttarella del cazzo, prima fai la socievole poi quando ti stanchi ci butti via. Non hai capito però con chi hai a che fare questa volta cagna! Ti faccio vedere io. So dove abiti e dove lavori".

Marta è terrorizzata e ha paura di uscire di casa, è spaventata per la sua vita e per quella dei suoi cari:

"Mi sentivo in trappola, senza tregua, mi sentivo in continuo pericolo. La notte non riuscivo più a dormire, sul lavoro non avevo più la stessa concentrazione. Durante la giornata mi imponevo di modificare le mie abitudini. Avevo ormai imparato a convivere con uno stato continuo di ansia e di stress. La mia autostima e la mia autonomia sembravano compromesse per sempre".

Una mattina Marta trova Matteo ad attenderla all'ingresso dell'università, e così anche all'uscita. Quando Marta esce con gli amici, va a fare la spesa o una passeggiata al parco, Matteo la pedina. I messaggi e le e-mail intanto sono diventate delle vere e proprie minacce per l'incolumità della ragazza. "Appena ti trovo da sola te la faccio pagare! Ti gonfio di botte fino a quando non ti passa la voglia di fare stronza con le persone che incontri". Marta inizialmente ha paura e non sa come parlare di quello che le sta dicendo con i famigliari o le amiche. Quando la situazione diventa sempre più pericolosa finalmente ne parla con le persone a cui vuole bene e queste l'aiutano ad affrontare la situazione. Marta incontra un avvocato che la informa dell'esistenza di una legge che la tutela e a cui può appellarsi. Decide allora di sporgere denuncia perché sa che il comportamento persecutorio di Matteo è illegale e può e deve essere punito per legge.

Matteo viene processato ad un anno di reclusione e all'obbligo di seguire percorsi di riabilitazione psicologica ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale "Atti persecutori".

Nel caso studio appena visto possiamo osservare come spesso **Stalking e Cyberstalking** sono atti persecutori che vengono portati avanti nello stesso momento a danno di una persona. Le minacce e le molestie che subiscono le vittime di questi atti persecutori sono molto violente e hanno un gravissimo impatto psicologico. È molto importante ricordarsi che oltre alla denuncia, a seconda della gravità dei fatti, è possibile procedere con delle azioni legali di tutela fin dall'emergere dei comportamenti persecutori da parte di una persona.





Laura si è da poco trasferita in un monolocale. Dei suoi vicini ha conosciuto solo Pietro, il suo dirimpettaio. Sin da subito si è mostrato gentile e disponibile, si è offerto spesso di darle una mano a montare i mobili e qualche volta Laura gli ha offerto un caffè in casa, per ringraziarlo. Pietro lavora da casa, capita spesso quindi che si affacci dalla finestra per salutarla quando torna da lavoro. Dopo qualche settimana Pietro ha chiesto i contatti a Laura, il numero di telefono per necessità e l'amicizia sui social per seguirsi a vicenda. Nulla di strano. Presto però ha iniziato a mandarle messaggi del buongiorno e della buonanotte, immagini e foto di casa sua vista dalla finestra dell'appartamento di Pietro, con alcuni commenti innocui. Foto senza Laura e foto con. Laura ha iniziato a sentirsi osservata e controllata, e sempre più a disagio. Poco dopo Pietro ha iniziato a fare battute anche sui ragazzi che Laura portava in casa, documentando con foto, a volte chiedendo esplicitamente se ci era andata a letto. Dopo una serata un po' allegra in cui Laura e alcuni amici avevano fatto un po' di festa e chiasso, Pietro - forse anche infastidito perché Laura rispondeva sempre meno ai suoi messaggi e non lo invitava più a prendere il caffè, ha iniziato a lamentarsi dei rumori e del suo stile di vita, a commentare in modo sempre più aggressivo la scelta dei suoi vestiti e delle sue compagnie, minacciandola di fare rapporto all'amministratore condominiale per le sue feste. Laura si sente perennemente osservata e sotto l'occhio di Pietro, dall'altro lato del ballatoio, anche nei suoi momenti di intimità. Comincia a vestirsi al buio, a tenere le finestre chiuse, a uscire il meno possibile per non incontrare Pietro.

Laura ha iniziato a soffrire di insonnia, non riesce più a mangiare e a vivere una vita normale; sempre più stanca decide di rivolgersi ad un avvocato per risolvere la situazione.

ESERCITAZIONE

Immaginate di svolgere il ruolo dell'avvocato di Laura.

La vittima si è rivolta a voi per capire se la situazione che sta vivendo rientra in una manifestazione d'odio e violenza legislata dal codice penale.

È possibile denunciare la persona che la sta molestando e/o minacciando?

ANALIZZA IL CASO RISPONDENDO ALLE SEGUENTI DOMANDE GUIDA:

1. Individuare gli atti di molestia e/o minaccia.
2. Gli atti di molestia e/o minaccia quali conseguenze determinano nella vita della vittima del caso?
3. Entra nei panni dell'avvocato della vittima, secondo te ci sono le condizioni di sussistenza del reato?
4. È possibile denunciare per atti persecutori di stalking e/o cyberstalking la persona che attua molestie e minacce verso la vittima, in questo caso Pietro? Se sì, per quale motivo sussiste il reato di stalking e cyberstalking?

**SOLUZIONE AL
CASO**

L'avvocato di Laura ha mandato una diffida a Pietro per avvisarlo delle conseguenze legali del suo comportamento. Se non avesse cambiato atteggiamento le conseguenze attuate avrebbero compreso la querela in tribunale. Pietro si è mostrato comprensivo e pentito e ha smesso di contattare Laura per un certo periodo. Nonostante questo, Laura non si è sentita serena nel continuare a vivere nello stesso palazzo di Pietro e ha deciso di cambiare casa.

Partendo dai dati forniti da ISTAT e Ministero dell'Interno, sulla diffusione di stalking, cyberstalking e femminicidi in Italia negli ultimi anni e nel periodo dell'emergenza epidemiologica, condurre una riflessione in classe sull'importanza di chiedere aiuto e denunciare forme di atti persecutori anche se possono essere attuate e "agite" da partner o amici. Ragioniamo insieme su l'escalation che può portare da un atto persecutorio ad un vero e proprio femminicidio.


Scaricate e leggete in classe i dati sulla diffusione di atti persecutori e femminicidi in Italia:

- ISTAT: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-percorso-giudiziario/condanne> (dati fino al 2018)
- Ministero dell'Interno: <https://www.interno.gov.it/it/notizie/violenza-genere-report-primosemestre-2020-0>
- Commissione Inchiesta Femminicidio - La violenza di genere nel periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: <https://www.cisl.it/attachments/article/16782/Documento%20Commissione%20inchiesta%20femminicidio%20-%20La%20violenza%20durante%20il%20COVID%2001.07.2020.pdf>



Fonte: Dataset 1522 Dipartimento per le Pari Opportunità - PdCM

- Conoscevatelo l'andamento di questi reati in Italia?
- Cosa ci dicono i dati relativi al periodo della pandemia, rispetto agli episodi di violenza di genere?
- Sapevate dell'esistenza dei Centri Antiviolenza (qui trovate la mappa) e del numero 1522 antiviolenza e stalking? Ne avete mai sentito parlare?



Fonte: dati DCPC servizio analisi criminale



SCHEDA 7.

BODY SHAMING

Il body shaming, parola inglese traducibile letteralmente con *derisione o umiliazione del corpo*, è una pratica che consiste nel far vergognare qualcuno del proprio aspetto e delle proprie caratteristiche fisiche (quali per esempio l'altezza, la presenza di peluria o acne, il peso, il colore dei capelli e così via), che vengono discriminate perché "non in linea" con i rigidi canoni estetici imposti dalla società. Questo fenomeno colpisce sia uomini che donne in tutte le fasce d'età. Il fenomeno ha assunto una forte eco mediatica nel momento in cui il body shaming ha colpito anche personaggi famosi.

Il fenomeno si avvale di insulti, allusioni, giochi di parole, doppi sensi, ingiurie volte a mettere in imbarazzo la vittima. Nel mondo digitale molto spesso il body shaming dà vita a commenti, gif, meme o immagini in cui vengono prese di mira alcune persone. Tramite la pubblicazione e la diffusione di questi contenuti sui Social Network questo fenomeno diventa molto più invasivo e crea non poche implicazioni nella vita privata della vittima che, spesso, si ritrova ad avere danni duraturi in termini di autostima e possibilità di socializzare.

In particolare, quando gli insulti sull'aspetto fisico si manifestano pubblicamente, offendendo pubblicamente la reputazione della vittima, il body shaming diventa diffamazione. La diffamazione consiste nel ledere la considerazione che una persona ha all'interno della società e, nel caso in cui si avvalga dell'uso di internet per la pubblicazione e la diffusione dei contenuti, si parla di diffamazione aggravata. Inoltre, il body shaming può diventare stalking nel momento in cui persiste nel tempo, provocando alla vittima stati d'ansia e malessere.

COME TUTELARSI?


La vittima può tutelarsi dal body shaming sporgendo querela presso le autorità competenti. In particolare, questo fenomeno, quando si manifesta pubblicamente attraverso l'uso di strumenti digitali, può essere considerato una forma di cyberbullismo, pertanto è possibile difendersi utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla legge contro il cyberbullismo:

1. La vittima può richiedere **l'oscuramento dei siti internet** sui quali avviene il bodyshaming;
2. Può procedere con **il reclamo presso il Garante per la privacy**;
3. Può fare **segnalazioni** ai genitori del cyberbullo;
4. Può richiedere **l'ammonizione del questore** nel caso in cui il bodyshaming costituisca un reato.

Una delle forme di umiliazione e derisione del corpo più diffusa è quella che oggi viene definita con il termine inglese **fat shaming**, letteralmente "*stigma di vergogna verso il corpo grasso*". Con questo termine vengono definite tutte le forme di discriminazione, ridicolizzazione e violenza che vengono attuate alle persone a causa dei loro fisici in sovrappeso. Secondo le studiosi di questa forma di umiliazione, tale stigma sarebbe talmente tanto radicato da far diventare la parola GRASSO un tabù che viene in continuazione sostituito con parole come CURVY, TAGLIE FORTE ECC.

Questo fenomeno è in forte aumento sui social network, spesso l'obiettivo del fat shaming sono donne che vengono attaccate con commenti umilianti e violenti per la forma dei loro corpi.





SCHEDA 7. BODY SHAMING



Molti personaggi famosi sono stati vittime di body shaming e fat shaming. Sono note le vicende di Gigi Hadid, Katy Perry, Emma Marrone, Adele, Beyoncé, Vanessa Incontrada. In alcuni casi, le celebrità vittime di body shaming hanno iniziato delle vere e proprie battaglie per combattere il fenomeno.



PROPOSTA DI LEGGE

ESTENSIONE LEGGE

n. 71/2017

A gennaio 2020 la Camera ha accettato una proposta di legge contro il body shaming e fat shaming (la forma di body shaming perpetrata nei confronti degli individui in sovrappeso). Questa legge si compone di 8 articoli che rappresentano un'estensione della legge sul cyberbullismo che era stata approvata nel 2017. Viene inoltre previsto l'impiego di strumenti penali con la modifica del reato di atti persecutori mediante l'introduzione delle "condotte di emarginazione". Inoltre, la proposta di legge chiede anche al Ministero dell'Istruzione l'impegno a monitorare costantemente gli istituti scolastici italiani.




SCHEDA 7.

BODY SHAMING

CASO STUDIO

Recente è il caso di Armine Harutyunyan, modella armena di 23 anni che ha sfilato per Gucci durante la Paris Fashion Week nel settembre 2019. A partire dal momento in cui è comparsa in passerella e, successivamente, sui Social Network, la ragazza è diventata vittima di body shaming, poichè accusata di essere inadatta al mondo della moda, perché non incarna i canoni di bellezza imposti dalla società. Contro di lei sono stati rivolti commenti razzisti, offensivi e denigratori, addirittura sui social è circolata una sua foto con accanto la didascalia "voi ci uscireste a cena?".



Non è la prima volta che la Maison Gucci sceglie come modelle delle bellezze non convenzionali e fuori dagli schemi. Precedentemente era stata selezionata per una campagna di moda Ellie Goldstein, modella con sindrome di Down, provocando un'insurrezione sui social, simbolo evidente della difficoltà di rompere i rigidi schemi e i limiti della convenzione in cui gli individui vivono.

Un altro caso recente, del 2020, è quello che ha visto coinvolta la vicepresidente dell'Emilia Romagna, Elly Schlein, attaccata su Twitter da M.G., docente ordinario di Storia contemporanea all'Università del Molise. Il commento alla copertina de L'Espresso "Ma che è, n'omo?" ha subito suscitato polemiche ma anche commenti di approvazione e retweet. Anche in questo caso possiamo parlare di body shaming, un esempio ancora più becero perché attuato con l'obiettivo di denigrare la rappresentante di una certa politica, che cerca da anni di innovare in modo serio e professionale lo spazio pubblico - motivo per cui le è stata anche dedicata la copertina. Insomma, di fronte ad un linguaggio volgare, misogino e sessista, che deride puntando sull'apparenza invece che sui contenuti, Elly Schlein avrebbe potuto segnalare il contenuto per danno arrecato alla sua immagine pubblica, così come chiedere il reclamo e l'oscuramento del commento.









SCHEDA 7.

BODY SHAMING

La bellezza è un concetto astratto, e soprattutto mutevole nel tempo. Il canone di bellezza si adatta o meglio si modifica in base al tempo che viviamo. Se bellezza è qualcosa che sentiamo e che percepiamo tramite i sensi, ma che non siamo in grado di definire a parole, se è una connessione tra arte e vita, dov'è lo spazio delle differenze e delle unicità all'interno di questa armonia artistica, unica, bella?

ESERCITAZIONE



Osservate i volti in foto, dividetevi in gruppi, e provate a trovare degli elementi e caratteristiche nelle immagini che ai vostri sensi rispondono come "bello". Provate a rendere queste riflessioni dei commenti positivi, scrivendoli e mettendoli in grafica come fossero dei commenti sui social, e immaginando di usarli come risposta ad un attacco online di body shaming, cioè il tentativo di manipolare un concetto libero come se fosse una categoria statica, con caratteristiche tutte uguali e standard.

Che risposte daresti per valorizzare il valore della bellezza di ogni corpo/volto?

A proposito di corpo, corpi, e giudizio altrui, vi proponiamo un approfondimento sulla **body positivity**, in un'intervista a **Belle di Faccia**:

<https://www.cosmopolitan.com/it/benessere-salute/a30698258/fat-acceptance-belle-di-faccia/>).

La **body positivity** un movimento di protesta, nato nel 2010/2011 per merito di alcune donne americane oversize, di colore e appartenenti a minoranze etniche, che erano solite postare sui social media contenuti con l'hashtag #BodyPositivity. Creato per promuovere un messaggio positivo di amore per il proprio corpo, per se stessi*, per chi non rientra nei canoni pre-definiti della bellezza e "normalità", il movimento della body positivity continua a pretendere uguaglianza e pari dignità per ogni corpo. Ad oggi è riuscito ad abbracciare a livello globale una comunità di persone contrarie ai restrittivi standard di bellezza imposti dai media e che sceglie di accettarsi, autoproclamarsi e affermare "lo esisto e questo è il mio corpo".

Anche **Belle di Faccia** (ovvero **Chiara Meloni, Mara Mibelli**), un'associazione italiana nata come progetto instagram nel 2018 (<https://www.instagram.com/belledifaccia/>), si occupa di **body positivity** e di valorizzazione di ogni corpo, riportando in particolare i corpi grassi al centro del discorso pubblico, così come la **Fat acceptance** e la **Fat liberation**.




Avete già visto il video Not my responsibility di Billie Eilish, uscito nel maggio 2020? Guardatelo insieme alla classe a questo link: <https://www.youtube.com/watch?v=ZlvfYmfefSI>

Rivolto agli haters del web, che sempre la criticano sui social per il suo corpo, le sue forme e la scelta dei vestiti, Billie Eilish ha scritto e girato un inno contro il body shaming - letteralmente, la derisione verso qualcuno rispetto al suo aspetto fisico, al suo corpo - per chiedere una maggiore attenzione all'uso delle parole.

Provate a leggere insieme il testo e commentare cosa vi comunica, anche rispetto a ciò che viene rappresentato in video.

- **Guardiamo insieme il video della cantante Lizzo** (<https://www.youtube.com/watch?v=HQliEKPg1Qk>)
- Perché secondo voi è considerata una delle icone più importanti oggi rispetto alla body positivity?
- Cosa vi colpisce del video e del testo?





CODICE DI CONDOTTA EUROPEO

Nel 2016, la Commissione Europea ha siglato con alcune piattaforme digitali (nello specifico: Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube) un **“Codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all’odio online”**.

Il Codice di condotta rappresenta uno strumento elaborato al fine di contrastare l’odio. Pertanto, il Codice prevede una serie di impegni a carico delle aziende informatiche, quali la predisposizione di adeguate procedure di verifica delle segnalazioni di contenuti illeciti, la regolare pubblicazione di dati relativi al numero di segnalazioni ricevute da ciascuna piattaforma e al numero di contenuti effettivamente rimossi dalle stesse piattaforme in quanto incitanti all’odio.



Tutte le piattaforme digitali e i Social Network prevedono dei divieti rispetto alla pubblicazione e condivisione di contenuti che rientrano nei casi di hate speech. Il mancato rispetto di tale divieto comporta delle sanzioni: la rimozione del contenuto, la sospensione o il blocco del profilo di chi abbia prodotto o condiviso il contenuto in questione, la cancellazione del canale ecc.

Il Codice di condotta è quindi uno strumento molto importante, perché obbliga le aziende dei social a seguire i regolamenti a cui hanno dato vita, monitorando i tempi e i modi entro cui ogni piattaforma garantisce il proprio sostegno agli utenti vittime di manifestazioni dell’odio. Conoscere il Codice di condotta ci permette di sapere quali sono i nostri diritti sui social e rivendicarli quando le piattaforme non svolgono il loro dovere.




Proponiamo adesso una rassegna sintetica delle linee guida predisposte nel merito dalle più diffuse “aziende informatiche”, in parte simili tra loro. Rimandiamo alle rispettive piattaforme per un approfondimento sulle rispettive linee guida.

Gli standard della community di **FACEBOOK** prevedono il divieto dei discorsi di incitazione all’odio, perché ritenuti capaci di creare un «ambiente di intimidazione ed esclusione» e perché, «in alcuni casi, possono promuovere violenza reale».

Il discorso di incitazione all’odio, secondo dunque i parametri di Facebook, è un attacco diretto alle persone sulla base di loro caratteristiche tutelate a norma di legge, ove per “attacco” si intende «un discorso violento o disumanizzante, dichiarazioni di inferiorità o incitazioni all’esclusione o alla segregazione». Il sito menziona espressamente le seguenti categorie protette: razza; etnia; nazionalità di origine; religione; orientamento sessuale; casta; sesso; genere; identità di genere; disabilità o malattie gravi. Sono inoltre fornite alcune misure di protezione per lo status di immigrato.

Facebook ammette che, in taluni casi, determinati contenuti pubblicati sul proprio profilo possano avere scopi perfettamente legittimi, come condividere contenuti altrui che incitano all’odio con lo scopo di sensibilizzare o informare le altre persone. In questi casi, quindi, parole o termini che potrebbero in altro modo violare i nostri standard vengono usati in modo autoreferenziale o per rafforzare una causa, oppure ancora a scopi umoristici o ironici, su taluni argomenti.

Pertanto, Facebook consente il contenuto, ma si aspetta che le persone indichino chiaramente la loro intenzione, aiutando la piattaforma a capire meglio la motivazione alla base. Quando l’intenzione non è chiara, il contenuto viene rimosso.



CODICE DI CONDOTTA EUROPEO

TWITTER vieta ai suoi utenti di «promuovere la violenza contro altre persone, attaccarle o minacciarle sulla base di razza, etnia, origine nazionale, casta, orientamento sessuale, sesso, identità sessuale, religione, età, malattia seria o disabilità». Il nome utente, il nome visualizzato, l'immagine e la bio del profilo non possono essere utilizzati per commettere abusi.

Queste scelte sono da Twitter giustificate nei seguenti termini: lo scopo di Twitter è dare a tutti la possibilità di creare e condividere idee e informazioni, di esprimere opinioni e convinzioni senza barriere. La libera espressione è un diritto dell'essere umano. Il ruolo della piattaforma è quello di agevolare la conversazione pubblica, dunque la rappresentazione di una vasta gamma di punti di vista.

Oltre alle categorie e i gruppi che si impegna a tutelare di fronte a contenuti violenti e discriminatori, Twitter fornisce, tra l'altro, una lista piuttosto esaustiva anche di tipologie di contenuti vietati. Alcuni esempi: minacce di violenza, augurare il peggio ad una persona o gruppo di persone, riferimenti a genocidi, diffondere stereotipi paurosi su un gruppo protetto, usare metafore sessiste e/o razziali ed immagini che incitano all'odio.

YOUTUBE vieta contenuti che incitano alla violenza o all'odio nei confronti di individui o gruppi sulla base delle seguenti caratteristiche protette: età; casta; disabilità; etnia; identità ed espressione sessuale; nazionalità; razza; condizione di immigrato; religione; sesso/genere; orientamento sessuale; condizione di vittima di un grave evento violento e di familiare di una vittima; condizione di veterano.

La piattaforma invia al titolare del canale un avviso dell'illiceità del contenuto postato, senza l'applicazione di alcuna sanzione laddove si tratti della prima segnalazione ricevuta rispetto ai contenuti di quel canale. In caso contrario, YouTube invia al titolare un avvertimento; al terzo avvertimento, il canale viene chiuso. Le linee guida indicano una lunga lista di tipologie di contenuti che violano le linee guida della piattaforma. Considerano, d'altro canto, l'ipotesi di contenuti che includano forme di incitamento all'odio laddove lo scopo sia di tipo «didattico, documentaristico, scientifico o artistico». Si pensi, per esempio, al caso di un documentario riguardante un gruppo che incita all'odio senza sostenerne però le idee; o ancora, a filmati di valenza storica (si pensi ad un video contenente un discorso pronunciato da Adolf Hitler). Il contesto "didattico" in senso lato deve, comunque, apparire nelle immagini o nell'audio del video stesso: non è sufficiente che esso sia semplicemente indicato nel titolo del contenuto.

Secondo le linee guida, **INSTAGRAM** condanna un utilizzo della piattaforma contrario alle norme di legge, ivi incluso il sostegno e appoggio a "gruppi inneggianti all'odio". Si propone, inoltre, di «creare una community positiva ed eterogenea»: a tal fine, Instagram rimuove «contenuti relativi a minacce verosimili o incitanti all'odio, contenuti atti a umiliare o a mettere in imbarazzo singoli individui, informazioni personali usate per ricattare o intimidire qualcuno e l'invio ripetuto di messaggi indesiderati».

In aggiunta, Instagram pone come divieto assoluto di pubblicare contenuti che contengano minacce alla sicurezza pubblica e personale, incluse le minacce fisiche, quelle relative a furto, atti di vandalismo e altri danni di natura economica.

TIKTOK vieta l'incitamento all'odio: gli account che in più occasioni violino questo divieto sono soggetti alle sanzioni della sospensione o del blocco del profilo. La piattaforma, in particolare, distingue tra "attacchi a gruppi protetti", "ingiurie" e contenuti che promuovano "ideologie basate sull'odio".

Gli attacchi a gruppi protetti sono quelle fattispecie di incitamento all'odio che attacchino, minaccino, disumanizzino o incitino alla violenza contro un individuo o un gruppo di individui sulla base di caratteristiche protette (razza; etnia; nazionalità; religione; casta; orientamento sessuale; sesso; genere; identità di genere; grave disabilità o malattia; condizione di immigrato). A tal fine, TikTok ritiene che costituiscano attacchi a gruppi protetti quei contenuti che incitino alla violenza o all'odio o disumanizzino determinati individui o gruppi di individui:

- a. Sostenendo che sono fisicamente o moralmente inferiori;
- b. Promuovendo o giustificando la violenza contro di loro;
- c. Descrivendoli come criminali;
- d. Riferendosi negativamente a loro come animali, oggetti inanimati o altre entità non umane; e. Promuovendo o giustificando l'esclusione, la segregazione o la discriminazione nei loro confronti.



CODICE DI CONDOTTA EUROPEO

CASO STUDIO

Monitoraggio annuale a cura della commissione europea per verificare applicazione "codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio" da parte delle piattaforme social.

Come abbiamo visto nella sezione teorica, le piattaforme IT si sono impegnate a seguire il codice di condotta per lottare contro le forme illegali di incitamento all'odio promosso dalla commissione europea.

Il loro impegno però come si traduce nella pratica della vita digitale degli utenti? È un impegno che rimane teorico o che si realizza in strategie efficaci di contrasto all'odio online?

Nel tentativo di trovare risposta a queste domande, annualmente, la commissione europea effettua un monitoraggio di verifica dell'effettiva applicazione del codice di condotta da parte delle piattaforme IT.




La Commissione europea organizza il monitoraggio coinvolgendo associazioni di tutta Europa che si impegnano a monitorare con i propri profili i diversi social network. Il monitoraggio consiste nell'individuare i commenti d'odio sui diversi social per poi segnalarli ai social seguendo la procedura da loro indicata nelle loro impostazioni di sicurezza. Dal momento in cui viene inviata la segnalazione, le associazioni coinvolte analizzano i tempi e reazioni che le piattaforme IT hanno alle segnalazioni. Vengono analizzati e monitorati i tempi entro cui le piattaforme rispondono alle segnalazioni, quali commenti effettivamente rimuovono e quali invece sembrano non violare le norme delle piattaforme nonostante la presenza di linguaggi d'odio.

Alla fine del periodo di monitoraggio, una volta raccolti tutti i dati da parte delle associazioni coinvolte, la Commissione europea redige un report con i risultati emersi, quali piattaforme rispettano il Codice di Condotta e quali invece devono migliorare le loro policy per essere a norma con gli standard europei. Questo esercizio di monitoraggio rappresenta un importante strumento di verifica volto a tutelare le persone nella loro esperienza online.

I report prodotti dal monitoraggio europeo sono disponibili al seguente link:

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combating-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en

Parte dei risultati del monitoraggio 2020 condotto dalla commissione europea:





CODICE DI CONDOTTA EUROPEO

Provate a sfidare la classe nel simulare, per una settimana, un monitoraggio online rispetto al Codice di condotta dell'Unione Europea, e vedete quali risultati si ottengono.

Dopo aver analizzato nelle pagine teoriche le linee guida che il Codice di condotta propone alle piattaforme osservate se, nelle esperienze quotidiane e personali, queste sembrano rispettarlo ed applicarlo o meno.

ESERCITAZIONE

1. Lavorate individualmente da casa o in aula computer, tramite il vostro profilo su una piattaforma social a scelta. **Provate a monitorare diverse pagine pubbliche, gruppi, profili privati.**

2. Quando vi capita di trovare **un commento d'odio**, secondo le definizioni fornite nelle pagine teoriche, **segnalate** seguendo le procedure della piattaforma e **osservate** quanto tempo ci mettono effettivamente le piattaforme a **rispondere** alla vostra segnalazione e, soprattutto, che tipo di risposta vi arriva. Per esempio: il contenuto viene cancellato sì o no? Viene identificato come discorso d'odio sì o no? In caso negativo, che tipo di risposta vi viene fornita?

3. Per tenere traccia del monitoraggio, chiedete di creare una **tabella dove riportare i dati** come nell'esempio.

4. Dopo una settimana **riportate in classe** in plenaria il vostro lavoro individuale, e **commentate** insieme com'è andato il monitoraggio, cosa è successo, cosa è stato rilevato, se gli strumenti di segnalazione sembrano efficaci o meno.



Riportate: il tipo di commento segnalato, la piattaforma su cui è stato rilevato, data e ora della segnalazione e data e ora della risposta ottenuta, così come il contenuto della risposta.

Segnalazione	Commento 1	Commento 2	Commento 3
Rilevatore: Nome, Cognome			
Piattaforma			
Data e ora della segnalazione			
Data e ora della risposta			
Tipo di risposta			

CODICE DI CONDOTTA EUROPEO

The EU Code of conduct on countering illegal hate speech online

The robust response provided by the European Union

Nelle pagine precedenti abbiamo illustrato il funzionamento del codice di condotta per contrastare le forme illegali di incitamento all'odio redatto dall'Unione Europea per contrastare i discorsi d'odio online. **Ma com'è fatto questo documento e dove è possibile trovarlo?**

Nell'attività riportata di sotto vi proponiamo di scaricare il documento ufficiale del codice di condotta, leggerlo, analizzarlo e usarlo per dar vita ad una riflessione partecipata tra i componenti della classe o del gruppo di giovani coinvolti.




1. Scaricate il Codice di condotta europeo in lingua italiana al seguente link:
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combating-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en#relatedlinks

2. Dividete la classe in gruppi, assegnando ad ognuno di essi una parte del Codice di condotta da analizzare. Riportare l'analisi in un cartellone riassuntivo da condividere con la classe.

Avviate una riflessione:

- In che modo il codice di condotta europeo per il contrasto ai discorsi d'odio online ci tutela? Quali sono gli aspetti che cerca di monitorare?
- Quali aspetti pensi non siano tutelati da questo documento e che sarebbe invece importante monitorare?
- Vi sentite tutelati quando siete in rete?
- Credete che i social media proteggano i nostri diritti o incontrate molte manifestazioni d'odio quando navigate in rete?
- In che modo reagite quando vi trovate di fronte ad un commento d'odio online?
- Conoscere qualche strumento da usare per denunciare e segnalare i discorsi d'odio?
- Vi è mai capitato di segnalare qualcuno? Se sì, come ha risposto la piattaforma che stavate usando?



DELITTI CONTRO L'ONORE IN RETE

Rientrano nella categoria **delitti d'onore** il gruppo di reati, classificato dal codice penale italiano come delitti contro l'onore, che manifestano quando un individuo reca un'offesa personale al valore sociale e reputazione di un'altra persona o gruppo di persone. Cioè tutti quei reati contro la persona che offendono o ledono la sua immagine pubblica e le sue doti morali, intellettuali o fisiche.

Nel mondo digitale questi reati prendono forma in commenti, post o linguaggi offensivi usati verso una persona al fine di lederne la credibilità e le doti morali, intellettuali o fisiche.

Non è facile identificare questi tipi di reati nel mondo online perché spesso vengono confusi con il fenomeno dell'hate speech, i discorsi d'incitamento all'odio.

I "delitti contro l'onore" costituiscono però un fenomeno diverso dai discorsi d'odio. Questa categoria di reati comprende reati di ingiuria e di diffamazione. L'ingiuria oggi non è più considerato un delitto, ma costituisce comunque un illecito civile.


È bene sottolineare sin d'ora come **ingiuria e diffamazione si distinguono dai discorsi d'odio** per due fondamentali caratteristiche:

- i delitti contro l'onore non sono caratterizzati necessariamente da contenuti di odio razziale, etnico e/o religioso;
- i delitti contro l'onore sono sempre necessariamente rivolti a uno o più soggetti passivi determinati o comunque individuabili (l'art. 604-bis, invece, prevede la punibilità di discorsi d'odio che siano rivolti a un gruppo razziale, etnico o religioso senza che siano tuttavia rivolti a uno o più soggetti determinati).



Le condotte di ingiuria e diffamazione venivano considerate lesive dell'onore altrui, che sia esso onore soggettivo (che si riferisce alla percezione che una persona ha di sé), oppure onore oggettivo (si riferisce alla percezione che la comunità ha di quella persona).

I due reati principali che rientrano nella categoria di delitti contro l'onore sono **l'ingiuria e la diffamazione**. Ad oggi l'ingiuria non è più considerata un reato ma un illecito civile ((per illecito civile si intende in generale qualunque fatto, doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto).



DELITTI CONTRO L'ONORE IN RETE

INGIURIA

- Art. 3 d.lgs. n. 7/2016 (Responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie)
- Art. 4 d.lgs. n. 7/2016 (Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie):

L'ingiuria viene giuridicamente definita come la condotta di colui che offende l'onore e il decoro di una persona presente. Pur essendo stata depenalizzata, questa condotta secondo il decreto legislativo n. 7/2016 costituisce un illecito civile ed è pertanto sottoposto a sanzione pecuniaria (pagamento di una somma di denaro). In particolare, il colpevole di ingiuria dovrà:

- Risarcire il danno subito dalle vittime;
- Pagare una sanzione pecuniaria civile alla Cassa delle ammende dello Stato.

Secondo tale decreto «chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa» soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila. Inoltre rientra in questa categoria anche quel tipo di ingiuria effettuata non solo in presenza della persona offesa, ma anche mediante: comunicazione telegrafica, comunicazione telefonica, comunicazione informatica o telematica. Infatti l'ingiuria può essere espressa attraverso diversi mezzi:

- si parla di ingiuria verbale quando si manifesta attraverso l'uso di parole, immagini e scritti che esprimono disprezzo e offendono l'individuo;
- si parla di ingiuria reale se manifestata attraverso atti materiali, quali ad esempio gesti sconci, il dito medio, schiaffi, sputi, perquisizioni personali ingiustificate, ecc.

DIFFAMAZIONE

L'articolo 595 del codice penale (Diffamazione) sanziona la condotta di chiunque, fuori dei casi previsti dalla legge come ingiuria, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032. In particolare:

- se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a 2 anni, ovvero della multa fino a euro 2.065;
- se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione dai sei mesi ai tre anni di reclusione o della multa non inferiore a euro 516.

La diffamazione si distingue dall'ingiuria per alcuni fondamentali elementi:

1. L'assenza della persona diffamata: l'elemento che più caratterizza la diffamazione è il fatto che essa, a differenza dell'ingiuria, è riferita ad una persona assente. L'ingiuria richiede, invece, la presenza della persona ingiuriata;
2. Le espressioni diffamatorie devono raggiungere un pubblico di più persone: è necessario che la diffamazione sia percepita da almeno due persone (mentre nel caso dell'ingiuria è sufficiente la presenza della persona offesa);

A essere tutelato dall'art. 595 non è tanto l'onore in senso "soggettivo" quanto piuttosto l'onore in senso "oggettivo", ovvero sia la reputazione di cui il singolo soggetto gode all'interno della comunità sociale.

DELITTI CONTRO L'ONORE IN RETE



CASO STUDIO

Nel mondo digitale lo scambio di informazioni appare molto più facile e veloce. Capita però che la possibilità che un individuo ha di condividere determinati contenuti diventi un mezzo mediante cui diffamare determinate persone, dato che la pubblicazione di un contenuto molto spesso raggiunge una larga fetta di persone che possono, a loro volta, condividere nuovamente il messaggio e aumentare la sua diffusione. La domanda che sorge spontanea è: **in quali casi un commento lasciato su un social network può assumere una connotazione diffamante?** Per dare risposta a tale interrogativo è prendiamo in esame un caso studio.

Un ex dipendente di un centro di bellezza, dopo essere stato licenziato, ha deciso di dare libero sfogo alla propria rabbia attraverso la pubblicazione sulla propria bacheca personale di Facebook di una serie di frasi offensive e diffamanti nei confronti dei suoi ex datori di lavoro.

Il giudice a cui è stato sottoposto il caso ha identificato tale condotta come un delitto contro l'onore, dato che questi insulti avvenivano in un luogo digitale che permetteva la comunicazione con più persone. Inoltre, appariva anche chiara l'identità del soggetto destinatario delle offese, dato che l'utente aveva espressamente menzionato il nome del centro estetico in cui lavorava. Il giudice ha proseguito con l'analizzare tutti quegli elementi che permettono di ricondurre il comportamento dell'uomo all'ipotesi di una diffamazione:

- Facebook è il più diffuso e popolare dei social network e questo implica che i contenuti condivisi possono essere visti (e anche ricondivisi) da un ampio pubblico di persone;
- Gli utenti di Facebook (come di altre piattaforme social) sono consapevoli della pubblicità dei propri contenuti e, quindi, la pubblicazione di determinati contenuti è voluta;
- L'uso di espressioni di valenza denigratoria e lesiva della reputazione dell'offeso, integra sicuramente gli estremi della diffamazione, alla luce del carattere pubblico del contesto in cui quelle espressioni sono manifestate, della sua conoscenza tra più persone e della possibile sua incontrollata diffusione tra i partecipanti a Facebook.

La sentenza del giudice, pertanto, è stata: **si giunge agevolmente a ritenere che l'utilizzo di Internet integri l'ipotesi aggravata di cui all'art. 595, Co. 3, c.p. (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), poiché la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale.**



Un altro interrogativo a cui si è cercato di dare risposta è stato: un commento può essere ritenuto diffamatorio se pubblicato sulla propria bacheca di un qualsiasi social network anche nel momento in cui non venga indicato il nome del soggetto a cui l'offesa è rivolta? Proviamo ad esaminare un caso.

Il caso ha come protagonisti dei componenti della Guardia di finanza. Un maresciallo, dopo la comunicazione di trasferimento presso un'altra sede, si lamentava di tale decisione sulla propria bacheca di Facebook, offendendo il collega scelto per la sostituzione attraverso la pubblicazione di commenti offensivi rivolti allo stesso. Il militare non indicava il nominativo del collega, limitandosi ad esprimere le offese "al collega sommamente raccomandato e leccaculo".

Tuttavia la Suprema Corte ha ritenuto in che: **Ai fini di detta valutazione non può non tenersi conto dell'utilizzazione di un social network, a nulla rilevando che non si tratti di strumento finalizzato a contatti istituzionali tra appartenenti allo stesso corpo militare di appartenenza dell'autore della pubblicazione online, né la circostanza che in concreto la frase pubblicata sia stata letta soltanto da una persona. D'altro canto, ai fini dell'integrazione del reato di diffamazione, è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa.**



Per concludere, quindi, **il comportamento rientra nella condotta di diffamazione, anche quando non vi è l'indicazione esplicita del nominativo della persona offesa, ma questo sia facilmente individuabile dai termini utilizzati dall'offensore.**



DELITTI CONTRO L'ONORE IN RETE

Provate a leggere di seguito alcuni post e commenti estrapolati da piattaforme social (o inventati)

In quali casi possiamo parlare di diffamazione, calunnia o ingiuria e in quali invece di hate speech?

Da quali caratteristiche possiamo capirlo?

ESERCITAZIONE

Emerito farabutto e pregiudicato!!

L'amministratore di un sito internet, in un commento, rivolto al presidente della Lega nazionale dilettanti della Federazione italiana Gioco Calcio. (2016)

“Altro che pulizia, qui ci vuole anche la disinfestazione, per ripulire al meglio. Bisogna andarli a prendere, pianerottolo per pianerottolo!”

“Meno zingari, più camere a gas”

Commenti su Facebook

“Maledette scimmie! Buttarli a mare”


Commenti su Facebook rivolti ai migranti in arrivo in Italia

“Professore, si fa per dire”

Un commento ad un articolo online sulle ricerche per il vaccino al COVID-19, in cui viene intervistato un docente universitario.

“L'ha sposato solo per i soldi! Così fa la mantenuta”

Un commento sotto la foto della moglie di un politico.



“Immigrato nigeriano, permesso di soggiorno scaduto, spacciatore di droga. È questa la “risorsa” fermata per l'omicidio di una povera ragazza di 18 anni, tagliata a pezzi e abbandonata per strada. Cosa ci faceva ancora in Italia questo VERME? Non scappava dalla guerra, la guerra ce l'ha portata in Italia”.

(Matteo Salvini, 1 febbraio 2018 - allora Ministro dell'Interno, da un post pubblicato su Facebook)

“La lettera di un imbecille che ha scritto una cazzata”

Frase pronunciata dal Sindaco durante un consiglio comunale, rivolta ad un consigliere all'opposizione (2016).

“Attentati a Parigi. BASTARDI ISLAMICI”

Titolo in prima pagina su Libero, 2015, ad opera del direttore Maurizio Belpietro.



I casi in cui viene offesa la reputazione di una persona singola, attribuendole spesso anche un fatto determinato, tramite mezzo stampa o piattaforme social, rientra nei casi di diffamazione, ingiuria e calunnia (con alcune differenze).

Nei casi in cui invece sono riportati commenti discriminanti verso una o più categorie specifiche (migranti, zingari, ecc.), con “lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo” verso uno specifico gruppo sociale, si parla di hate speech. Si intende dunque spesso con questo termine molestie razziali o etniche (negli esempi precedenti), ma anche ovviamente di altro genere: sessiste, omofobiche, abiliste, ecc. Tutte forme di discriminazione e molestia rivolte ad un gruppo sociale specifico, inneggianti all'odio.

DELITTI CONTRO L'ONORE IN RETE

Le parole che usiamo sono importanti, come abbiamo detto, e sono potentissime. Diventa fondamentale allora scegliere le giuste parole per esprimersi, evitando un linguaggio violento, discriminante, svilente, giudicante, e mettersi in ascolto delle persone che abbiamo davanti, immedesimarci in loro.

Marshall B. Rosenberg ne parla nel suo libro *"Le parole sono finestre [oppure muri]. Introduzione alla Comunicazione Nonviolenta"*, del 2017, dove racconta e spiega proprio questo "nuovo" metodo per comunicare i propri bisogni e desideri, attraverso una comunicazione empatica, che permetta cioè realmente agli/alle interlocutori* di comprendere le emozioni e le richieste che si nascondono dietro le parole, percepire il mondo in modo nuovo e andare oltre.

Questo tipo di comunicazione aiuta a manifestare una comprensione rispettosa per tutti i messaggi che riceviamo, a dire ciò che desideriamo senza suscitare ostilità, a curare le relazioni.

"Carl Rogers ha così descritto l'impatto dell'empatia su coloro che la ricevono: "Quando... qualcuno ti ascolta davvero senza giudicarti, senza cercare di prendersi la responsabilità per te, senza cercare di plasmarti, ti senti tremendamente bene. ...Quando sei stato ascoltato ed udito, sei in grado di percepire il tuo mondo in modo nuovo e andare avanti. è sorprendente il modo in cui problemi che sembravano insolubili diventano risolvibili quando qualcuno ascolta. Il modo in cui, quando si viene ascoltati, situazioni confuse che sembravano irrimediabili si trasformano in ruscelli che scorrono relativamente limpidi." (p. 137)

Come fare tutto questo?

I passaggi che Rosenberg propone, e che caratterizzano il linguaggio cosiddetto "Giraffa" (contro il linguaggio "Sciacallo"), sono:

1. Osservare i fatti in maniera oggettiva;
2. Esprimere le proprie emozioni al riguardo;
3. Esprimere e indicare i propri bisogni;
4. Formulare una richiesta.

Dopo aver letto lo spunto educativo date vita ad una discussione in classe sulla Comunicazione NonViolenta:

- In che modo potremmo usare la Comunicazione NonViolenta nella nostra quotidianità?
- Pensate possa essere una strategie comunicativa utile da adottare come stile di comunicazione nel vostro gruppo classe?
- Uno stile comunicativo a " giraffa" come può aiutarci nella nostra esperienza online?
- Chi usa insulti o comunicazioni violente online che tipo di comunicazione sta utilizzando?

Quattro passi per Comunicare senza creare conflitti

secondo Rosenberg

1 OSSERVA I FATTI OGGETTIVI

Attenti alla descrizione dei fatti così come sono oggettivamente: evita le interpretazioni e i giudizi sulle persone, sulle loro intenzioni o sulle loro presunte caratteristiche.

2 ESPRIMI I TUOI SENTIMENTI

Cerca di capire cosa stai provando ed esercitati per affinare la capacità di parlare dei tuoi sentimenti senza qualificarli come il risultato delle azioni altrui.

3 ESPRIMI I TUOI BISOGNI

I sentimenti che ti fanno sentire a disagio sono "messaggi" dei bisogni che hai, ma ai quali non stai dando voce o ascolto. Indaga i tuoi bisogni e prova a spiegarli agli altri.

4 FORMULA UNA RICHIESTA

Quella che stai per fare è una richiesta concreta e realizzabile? Si rivolge a una persona specifica? È espressa in forma positiva? Lascia al destinatario una vera scelta?



"Sciacallo"



"Giraffa"



Non mi hai mandato i file con le nuove linee guida: sei sempre il solito ritardatario!

Non mi sono sentito rispettato. Io sono qui per lavorare, non per aspettare i tuoi comodi.

Con te non si riesce mai a programmare niente. Lavorare così è impossibile.

La prossima volta che consegna in ritardo lo dico al capo e ci penso lui a risolvere il problema.

Ho ricevuto giovedì i file che avevi detto sarebbero stati pronti per martedì.

Ero in ansia e mi sono bloccato: non sapevo se aspettare o portarmi avanti con il prossimo progetto.

Io ho bisogno di programmare il lavoro per gestire al meglio il mio tempo.

Quando ti accorgi che non puoi terminare entro la scadenza prevista, puoi avvertirmi un giorno prima?



MINORI E USO DELLA RETE

L'accesso dei minori nel mondo del web è una delle questioni più importanti che si pone per ogni genitore o educatore. L'età in cui i più piccoli iniziano a prendere dimestichezza con smartphone e tablet scende sempre di più negli ultimi anni, anche a causa della facilità con cui si effettua l'accesso a Internet. L'attuale espressione "generazione digitale" evidenzia che la familiarizzazione con le nuove tecnologie avviene spesso molto precocemente, sin dai primi anni di età del bambino.

Questo può essere vantaggioso, ma anche dannoso, dato che i bambini e i ragazzi sono più facilmente esposti a una serie di rischi, ad esempio:

- la visione di contenuti, immagini, video, musica non appropriati per la loro età;
- la possibilità di sviluppare dipendenze da giochi on-line e pornografia;
- la possibilità di entrare in contatto con siti che esaltano le pratiche di anoressia e bulimia, o con siti che istigano al suicidio e all'autolesionismo, o che promuovono la discriminazione razziale, religiosa o di genere;
- la possibilità di essere contattati da sconosciuti o pedofili;
- la possibilità di essere vittime di molestie o cyberbullismo;
- la possibile violazione della loro privacy.




MINORI E CYBERBULLISMO: La recente legge 71 del 2017 ha previsto degli specifici compiti da parte dell'Autorità Garante per la Privacy in materia di cyberbullismo. La legge prevede misure di prevenzione ed educazione nelle scuole, sia per la vittime che per gli autori di atti di cyberbullismo. Inoltre, i minori potranno chiedere l'oscuramento o la rimozione di contenuti offensivi senza dover informare i propri genitori. La richiesta va inoltrata al gestore del sito o al titolare del trattamento, e, in seconda battuta (questa volta a mezzo dei genitori), al Garante, che interverrà in 48 ore.

MINORI E CRONACA: L'attuale normativa prevede delle limitazioni nel trattamento dei dati personali di un minore anche da parte dei giornalisti, che hanno l'obbligo di non pubblicare informazioni o immagini del minore se non nell'interesse oggettivo del minore stesso, e di astenersi dalla pubblicazione di informazioni in grado di consentire l'identificazione del minore stesso, anche a livello locale.

PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE ONLINE: La pubblicazione di una fotografia online si inquadra pacificamente nel trattamento di dati personali e sensibili, e costituisce interferenza nella vita privata del minore. In tal senso occorre fare particolare attenzione nel pubblicare immagini di minori, anche se si tratta dei propri figli. Una recente sentenza del **tribunale di Mantova** (novembre 2017) ha stabilito che per la pubblicazione delle foto dei figli occorre il consenso di entrambi i genitori. In assenza dell'accordo dei due genitori la foto non è pubblicabile.

MINORI E SFRUTTAMENTO SESSUALE: si è registrato un aumento di episodi di pedofilia, prostituzione e pornografia. Il web purtroppo facilita la diffusione di questi materiali, rendendo possibile anche una dimensione organizzata ed un collegamento tra pedofili di tutto il mondo. Le chat rappresentano il settore di Internet dove si manifestano i rischi più elevati per il minore, perché consentono uno scambio più facile e diretto tra gli interlocutori, con l'eliminazione di alcuni "gap" anagrafici, culturali che normalmente limitano il rapporto tra adulto e minore. Vi è inoltre il pericolo che il minore entri in contatto diretto con il materiale pedo-pornografico, il che può verificarsi sia attraverso la navigazione in Internet che mediante la ricerca di siti, ma anche ricevendo e-mail indesiderate. Sul piano delle tecniche di persuasione, una pratica psicologica molto in uso è il c.d. "grooming", termine che indica l'attività di manipolazione di un bambino, finalizzata a far sì che l'abuso si consumi sotto il diretto controllo dell'abusante. In sostanza, l'autore del fatto "cura" (grooms) la vittima, inducendola gradualmente a superare le proprie resistenze, attraverso sistemi di suggestione psicologica. Il grooming viene adoperato anche nella fase successiva all'abuso, per condizionare il minore ed indurlo a non rivelare la violenza subita.



MINORI E USO DELLA RETE

A fronte di tutto questo è necessario assicurare al minore un uso adeguato della rete, che sostenga il pieno e armonioso sviluppo della sua personalità senza costituire un pericolo. Diventa quindi necessaria una **formazione digitale**, dato che il web è un ambiente ormai importante e sempre presente, dove i ragazzi socializzano attraverso le varie app di messaggistica e in cui avviene un continuo scambio di informazioni: gli interventi di promozione e di partecipazione aiutano a prevenire i possibili episodi citati, dato che la vittima è spesso inconsapevole delle situazioni pericolose a cui va incontro, perchè non sufficientemente informata sui rischi che ci sono in rete.



Oggi più che mai la famiglia, le istituzioni, le varie agenzie educative e le organizzazioni che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza, hanno la responsabilità di far sperimentare alle nuove generazioni una dimensione di cittadinanza in cui esercitare "consapevolmente" libertà, responsabilità e democrazia.

A tale proposito occorre fare riferimento all'"Agenda digitale europea", che consiste in un pacchetto di policy e di misure attuative presentate dalla Commissione Europea nel 2010, volte ad implementare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, intese quali strumenti atti a favorire la crescita economica, l'occupazione qualificata e la competitività dell'Unione e dei singoli Paesi membri. Tra i vari temi affrontati, appare anche quello della protezione dei minorenni dai rischi connessi allo sviluppo delle nuove tecnologie: un importante concetto è quello di "consenso digitale", ossia un compromesso che garantisca ai minori tutela e protezione, ma allo stesso tempo di godere del diritto di accesso alla rete.

IL CONSENSO DIGITALE

L'art. 8 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali contiene nuove e specifiche previsioni relative alle "Condizioni applicabili al consenso dei minorenni in relazione ai servizi della società dell'informazione". L'art. 8.1, in particolare, introduce la regola generale per cui il "consenso digitale", ossia la possibilità di usufruire dei servizi online per ragazzi under 18, sarà lecito solo laddove il minore abbia almeno 16 anni.

Nel caso in cui, invece, l'interessato abbia un'età inferiore, il trattamento viene considerato lecito "soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale". Tuttavia, lo stesso art. 8.1 prevede una deroga al limite minimo di età per poter considerare valido il consenso rilasciato dal minore, precisando che "Gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni".

Dato che la scelta di un'età minima a cui rilasciare il consenso non basta a tutelare e proteggere il minore, sarà necessario accompagnarlo nel percorso di scoperta del digitale attraverso percorsi di formazione.



**L'art. 8 del Regolamento
(UE) 2016/679**

**CASO STUDIO**

Prendiamo alcuni esempi per capire meglio quanto può essere pericoloso, e a volte drammatico, un uso sbagliato e inconsapevole del web da parte delle giovani generazioni. Questi sono alcuni esempi di sfide che sono apparse sul web e che si sono diffuse tra i ragazzi di età compresa tra i 9 e i 17 anni. Essi, imbattendosi in questo fenomeno, subiscono pressanti manipolazioni psicologiche al fine di oltrepassare i propri limiti psico-fisici in uno spirito di costante competizione con sé stessi e con gli altri. Questi gesti hanno causato e tuttora causano gravi e irreversibili conseguenze nella vita dei ragazzi.

La Blue Whale (la Balena azzurra), partita dalla Russia nel 2016, è una prova estrema che si compone di 50 regole assurde, tra cui tagliarsi le vene, salire sul tetto di un palazzo e arrampicarsi sul cornicione, inviando le immagini dell'impresa a un "curatore" e mettendole in rete. Questa pratica ha causato il suicidio di giovani ragazzi soprattutto in Russia, da cui è partito. L'ideatore di tale trappola mortale era uno studente russo di psicologia Philip Budeikin, che definì durante l'interrogatorio le sue vittime «scarti biologici che meritavano di morire perché avrebbero solo procurato danni a loro stessi e alla società». Il fenomeno ha avuto una forte diffusione mediatica e questo può aver contribuito a spingere alcuni ragazzi a cercare la sfida in rete.



La fire Challenge: Nel 2012 uno youtuber conosciuto come 1BlazinEagle1 aveva proposto una sfida molto pericolosa: quella di spargere il proprio corso di liquido infiammabile per poi darsi fuoco e filmare l'evento. I tanti ragazzi, soprattutto inglesi e americani, che si cimentarono in questa sfida riportarono delle gravi ustioni: una dodicenne di Detroit, ad esempio, si ustionò la metà del suo corpo.

Il Choking Game: è un fenomeno molto diffuso tra i ragazzi dai 12-15 anni, che consiste nella sfida di auto-provocarsi uno svenimento attraverso l'iperventilazione, in modo tale da bloccare l'afflusso di sangue al cervello mediante la compressione della carotide. Le conseguenze di questa sfida non sono solo pericolose, ma anche letali: a Tivoli, un quattordicenne, per provare il Choking Game che aveva visto giorni prima sul web, si è messo intorno al collo il cavo della play station, perdendo i sensi e morendo poco dopo in ospedale.





MINORI E USO DELLA RETE

Ayoub ha 9 anni e frequenta la quinta elementare. I genitori all'inizio dell'anno gli hanno regalato un telefonino per poter comunicare quando è fuori casa. Ayoub usa il telefono per chiamare e mandare messaggi ma vorrebbe anche scaricare alcune applicazioni di giochi online. I suoi genitori non sono d'accordo e gli vietano di scaricare le applicazioni motivando la loro scelta con la troppo giovane età del ragazzo. Ayoub, non contento della risposta dei genitori, scarica lo stesso alcuni giochi online di guerra. Quando si iscrive viene richiesta dalla piattaforma che fornisce il gioco l'età del nuovo iscritto. Ayoub mette la sua reale età indicando nel modulo di iscrizione: 9 anni. Dopo poco tempo i genitori di Ayoub scoprono che il ragazzo sta utilizzando un gioco online senza il loro consenso. Oltre a chiarire la situazione con il figlio, la coppia decide di far causa alla piattaforma che fornisce il videogioco per aver permesso al figlio di iscriversi nonostante l'età sia troppo giovane per dare in autonomia il proprio consenso digitale. La piattaforma però difende il proprio operato dicendo che erano all'oscuro dell'età del ragazzo e che pensavo la sua iscrizione fosse in accordo con i genitori. La piattaforma sostiene che molti giovani si iscrivano ad un'età legalmente non adeguata ma che ormai questo è accettato a livello culturale e non ha mai rappresentato un problema.

ESERCITAZIONE

Fingete di essere il giudice che si trova a dover giudicare il caso:

1. Chi ha ragione? La famiglia di Ayoub o la piattaforma che gestisce il gioco online?
2. In che modo è legislato il consenso digitale per l'accesso in rete del minore?
3. Secondo quanto prevede la legge, è legale l'iscrizione del minore?
4. Tramite quali dati possiamo capire se la piattaforma ha delle responsabilità rispetto a quanto riportato nel caso?

Provate a dividere la classe in gruppi: ogni gruppo cercherà di risolvere il caso dando vita a delle sentenze finali. Una volta terminato il lavoro in gruppi tornate in plenaria, condividete le sentenze emesse e scoprite com'è andato a finire il caso nella realtà.

Secondo l'art. 8 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, i minorenni possono dare il proprio consenso digitale solo dopo i 16 anni e in alcuni casi specifici dopo i 13 anni. Nel caso di Ayoub, il minore ha dichiarato (nel modulo di iscrizione) alla piattaforma gestrice del gioco online di avere 9 anni. Il minore non ha quindi l'età minima per dare in autonomia il proprio consenso digitale.

La piattaforma è responsabile dell'accaduto in quanto non ha monitorato e controllato l'accesso dell'utente dando vita ad un'iscrizione illegale ai sensi della legge. I genitori di Ayoub verranno risarciti per il danno subito dalla piattaforma e quest'ultima dovrà pagare una multa e aggiornare i propri sistemi di controllo e tutela per rimanere ancora aperta.

**SOLUZIONE AL
CASO**

MINORI E USO DELLA RETE

Il Consiglio nazionale degli Utenti richiama l'attenzione sui diritti del fanciullo all'uso e nell'uso di internet, e riafferma l'esigenza che tali diritti siano rispettati da tutti.

Nell'ambito di promozione di iniziative per l'affermazione dei diritti e della dignità della persona, con particolare attenzione alla tutela dei minori in ogni aspetto del processo comunicativo, nel 2004 è stata redatta una **Carta dei diritti del minore in rete**.

In essa vengono ribaditi i diritti (libertà di espressione, eguaglianza, salute, educazione e formazione, socializzazione e gioco, ascolto, dignità e riservatezza, sicurezza) che trovano il loro fondamento nelle Convenzioni internazionali a protezione del fanciullo, e ne viene sottolineata la forte relazione rispetto all'uso della rete.

La Carta dei diritti

Libertà di espressione

- 1 Ogni fanciullo ha diritto alla libertà di espressione, che comprende il diritto di manifestare il proprio pensiero in ogni sua forma, di ricercare, ricevere e diffondere liberamente informazioni ed idee, anche mediante l'uso di strumenti informatici e di internet.
- Al fanciullo deve essere assicurato l'uso dei mezzi di comunicazione idonei a sostenere il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità.
- La disponibilità e l'uso dei mezzi di comunicazione devono corrispondere al livello di maturità del fanciullo.
- I diritti dei minori sono prioritari, quando concorrono con altri diritti, anche nella comunicazione e nell'uso della rete.

Eguaglianza

- 2 La disponibilità e l'uso dei mezzi di comunicazione informatica, l'accesso ad internet, le possibilità di apprendimento attraverso di essi non devono costituire un nuovo elemento di discriminazione e di disuguaglianza tra fanciulli.
- La comunità e le istituzioni operano per rimuovere gli ostacoli economici, sociali, tecnici e per superare i limiti cognitivi che impediscono la disponibilità e l'uso di mezzi di comunicazione informatica appropriati per i fanciulli.
- Un sostegno specifico ed adeguato deve essere assicurato ai fanciulli svantaggiati o con disabilità, garantendo loro gli strumenti ed i programmi necessari per superare le condizioni di disabilità e di svantaggio che limitino l'accesso alla rete e la sua utilizzazione.

Salute

- 3 Ogni fanciullo ha diritto ad usare i mezzi di comunicazione e della rete, senza che ne risulti un danno o un pregiudizio per il proprio sviluppo fisico, mentale, affettivo, morale, sociale e spirituale.
- L'utilizzazione della rete deve essere appropriata, anche nei tempi e nelle modalità di uso, e non deve favorire dipendenza e solitudine.

Educazione e formazione

- 4 Ogni fanciullo ha diritto di ricevere nell'ambito familiare, nella scuola e nel contesto delle altre agenzie educative, formazione e conoscenze adeguate alla sua crescita e maturazione, compresa l'alfabetizzazione informatica e l'educazione alla comunicazione, anche mediante internet.
- Il fanciullo ha diritto ad essere educato all'uso consapevole e critico dei mezzi di comunicazione, compreso internet. L'uso di internet deve costituire strumento ordinario di istruzione, mezzo di comunicazione e occasione di apprendimento e di crescita culturale.
- La disponibilità e l'accesso ad internet, come strumento di insegnamento e di formazione a distanza, devono essere assicurati in tutte le situazioni di impedimento della frequenza scolastica o di difficoltà, che possono essere superate con l'uso di questo mezzo.

Socializzazione e gioco

- 5 Il fanciullo ha diritto ad una equilibrata vita sociale, nella quale si integri e non sia dominante l'esperienza della dimensione virtuale.
- Ogni fanciullo ha diritto a non essere isolato e ad avere l'opportunità di un uso comune e socializzato di internet, nella famiglia, nella scuola, nei luoghi di svago e di vita sociale appropriati per la sua età.
- L'uso non individuale ma socializzato di internet, nel contesto delle comuni attività ricreative e formative, deve essere agevolato da interventi di sostegno da parte delle istituzioni.

Ascolto

- 6 Il fanciullo che comunica attraverso internet ha diritto ad essere ascoltato e trattato in conformità e nel rispetto della sua condizione, età e maturità.
- Chiunque entri in contatto con fanciulli deve avere cura a che non sia pregiudicato il loro sviluppo fisico, psichico e morale. È da escludere ogni forma di sfruttamento, assoggettamento e prevaricazione.

Dignità e Riservatezza

- 7 Il fanciullo ha diritto alla riservatezza nelle comunicazioni, ferma restando la potestà dei genitori.
- Il fanciullo ha diritto a che il proprio nome e la propria immagine non siano usati, salvo che sia legittima e giustificata la diffusione. In ogni caso deve essere assicurata la dignità del minore ed escluso ogni uso strumentale.

Sicurezza

- 8 Ogni fanciullo ha diritto alla sicurezza nella navigazione in rete, che esclude in particolare ogni induzione a comportamenti illeciti o a rischio. Nel comunicare con altri, il fanciullo ha diritto di conoscere l'identità e l'età della persona con cui entra in contatto.
- La sicurezza deve essere garantita da ciascun operatore nell'ambito delle proprie competenze; in particolare dai fornitori di servizi mediante l'uso delle tecniche disponibili, la predisposizione e l'offerta di strumenti di selezione e filtraggio, di protezione e di identificazione.

Responsabilità

- 9 La violazione dei diritti del fanciullo nell'uso e con l'uso della rete, mediante azioni o omissioni dolose o colpose, è un illecito che obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno, anche non patrimoniale, ferma l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche norme.

Leggete insieme la Carta dei diritti e provate a rispondere ad alcune domande stimolo:

- Vi riconoscete in questi punti?
- Quali bisognerebbe ampliare o modificare?
- Quali punti servirebbero, che non sono previsti dalla carta?
- Quali dei punti riportati pensate siano particolarmente importanti? In che modo i punti riportati possono aiutare i minori nella loro esperienza online?

**COME POSSIAMO CONTRASTARE I FENOMENI D'ODIO ONLINE?**

Conoscere il mondo online e le possibilità al nostro servizio per difendere i nostri diritti sono le fondamenta per la costruzione di una comunità digitale che rimetta al centro la nozione di diritto e sempre più all'angolo le manifestazioni di fenomeni d'odio e discriminazione.

Di seguito troverete piccoli accorgimenti per abitare il mondo online in modo consapevole e critico, diverse possibilità e suggerimenti a vostra disposizione per contrastare l'odio online sia nel caso siate voi le vittime o vogliate fare la vostra parte per uno spazio virtuale libero dall'odio.

1

SEGNALARE TRAMITE GLI STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALLE PIATTAFORME DIGITALI

Imparare ad utilizzare le possibilità messe a disposizione dalle piattaforme su internet per segnalare tutte quelle situazioni in cui si manifestano fenomeni d'odio online.

Link per imparare a segnalare:

- Video Odiare ti costa come segnalare su Facebook e Instagram: <https://www.facebook.com/2838767712864620/videos/283299956079526>
- Andare sulle diverse pagine social che utilizzi e cercare le indicazioni per la segnalazione: Impostazioni - Centro Assistenza - Centro per la privacy e la sicurezza - Segnalazione di un contenuto

2

CONOSCERE, INFORMARSI E INFORMARE i propri gruppi di giovani rispetto alla complessità dei fenomeni nel mondo digitale, gli studi più recenti e gli strumenti in continuo aggiornamento che abbiamo a disposizione per essere cittadini digitali consapevoli.

Di seguito una lista di realtà che consigliamo di seguire per rimanere sempre informati sull'evoluzione dei fenomeni del mondo online:

- VALIGIA BLU (<https://www.valigiablu.it/category/diritti-digitali/>): Testata giornalistica online con approfondimenti di qualità sulla media literacy e i diritti nel mondo digitale
- VOX DIRITTI. OSSERVATORIO ITALIANO SUI DIRITTI (<http://www.voxdiritti.it/>): Piattaforma digitale in cui riportare al centro la cultura dei diritti. Ogni anno l'osservatorio redige delle mappe dell'intolleranza basate sull'analisi dei social network italiani e i tassi d'odio e discriminazione rilevati.
- MEDIAVOX. OSSERVATORIO SULL'ODIO ONLINE (<https://www.mediavox.network/>): Osservatorio in cui poter approfondire il tema dell'odio online e lo stato della ricerca sul tema.
- LUNARIA
- AMNESTY INTERNATIONAL
- MANIFESTO CONTRO L'ODIO



3

SEGNALAZIONI ALLA POLIZIA POSTALE

È possibile fare delle segnalazioni direttamente alla polizia postale. Possono essere segnalate alla polizia postale tutte le situazioni in cui ci troviamo di fronte ad un reato informatico che riguardi direttamente noi o terzi. Possono essere segnalati alla polizia postale anche i contenuti che manifestano fenomeni d'odio. Le segnalazioni possono essere inviate online o presentandosi nelle diverse sedi territoriali della polizia postale.

Come fare segnalazioni alla polizia postale? Vai sul sito: <https://www.commissariatodips.it/segnalazioni/index.html> e guarda le diverse indicazioni per fare una segnalazione.

4

PARTECIPARE ATTIVAMENTE

Lo spazio digitale non è uno spazio neutro. Ha bisogno di abitanti attivi e consapevoli che sappiamo usare le sue illimitate potenzialità per la difesa dei diritti umani, la tutela di tutte le persone anche nel mondo online.

Sono molte le occasioni di media attivismo in cui è possibile attivarsi oggi giorno per uno spazio virtuale libero dall'odio. Ricerca le realtà che si occupano di queste tematiche e unisci.

Alcuni suggerimenti:

- CENTRO STUDI SERENO REGIS <https://serenoregis.org/>
- AMNESTY INTERNATIONAL <https://www.amnesty.it/entra-in-azione/task-force-attivismo/>
- ACMOS

5

RIVOLGERSI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI SPECIALIZZATI: Nel caso ci fosse bisogno di un aiuto specifico rispetto ad una situazione che vede te o una persona cara vittima d'odio online ricorda che non sei solo! Ci sono molte realtà a cui poter riferirsi e chiedere aiuto o consigli su come poter affrontare la situazione.

Alcuni esempi di associazioni ed enti specializzati nell'antidiscriminazione e diritto online a cui è possibile rivolgersi:

- ODIARE TI COSTA (<https://www.odiareticosta.it/>): Per segnalare contenuti d'odio, casi di diffamazione, cyberbullismo, revenge porn, minacce, violenza, offese alla reputazione e/o immagine propria o altri sul web.
- CHI ODIÀ PAGA (<https://www.chiodiapaga.it/>): Offre assistenza legale specializzata sui reati legati alle manifestazioni d'odio online. Nella piattaforma potrai trovare dei servizi di assistenza legale gratuiti e altri a pagamento.
- UNAR (<http://www.unar.it/>) Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale, è possibile segnalare discriminazioni sia nel mondo online che nel mondo fisico.

**CASO STUDIO**

Uno degli esempi di soluzione che potremmo adottare di fronte alla confusione e al pericolo della navigazione in rete è quello della digital media literacy: e cioè, l'insieme delle competenze che ogni cittadino dovrebbe avere per navigare liberamente e consapevolmente nel mondo sia offline, che online, essendo le due realtà fortemente legate. Sono tante le azioni fisiche che ora possiamo compiere nel mondo digitale: pagare le tasse, acquistare un vestito, informarci ecc. In Italia e in Europa si è ritenuto necessario fornire a tutti i cittadini delle competenze e delle conoscenze in materia, dato che questa capacità è diventata indispensabile nel mondo in cui ci troviamo e dato che, una conoscenza sbagliata o una non conoscenza di questi strumenti, potrebbe causare gravi conseguenze. Digital media literacy vuol dire anche educare il cittadino a riconoscere e distinguere un sito affidabile da uno non affidabile, una notizia vera da una falsa, capire il significato dei messaggi, sapersi orientare tra le diverse forme di comunicazione, essere in grado di creare contenuti appropriati.

La Commissione UE ha indicato le **azioni a sostegno dell'uso delle tecnologie e dello sviluppo delle competenze digitali nel settore dell'istruzione**, fin dalla Scuola Primaria, raggruppate in 3 macro aree:

- Utilizzare meglio la tecnologia digitale per l'insegnamento e l'apprendimento;
- Sviluppare le competenze e le abilità digitali;
- Migliorare l'istruzione mediante un'analisi dei dati e una previsione migliori.

Inoltre, in linea con le disposizioni europee, oltre che a scuola si può introdurre la **digital media literacy** anche a casa, partendo dall'indicazione dei siti autorevoli su cui basarsi per cercare delle informazioni durante una ricerca, come ad esempio i siti della Treccani e dell'Accademia della Crusca. Per non finire in siti sbagliati si può anche usare un motore di ricerca dedicato ai piccoli, come per esempio Kiddle e Qwant Junior.

*In conclusione, non solo la **conoscenza degli strumenti** (alla base di ogni literacy che riguardi il computer), ma anche la **valutazione dell'informazione, l'analisi critica del modo in cui sono stati costruiti i media digitali** (come sono progettati e strutturati i siti, ad esempio e le funzioni dei link tra i siti) e la **retorica comunicativa** che li caratterizza, sono tutte competenze da includere nella locuzione **digital literacy**. Un concetto, quindi, molto ampio che comprende una dimensione critica e presuppone il perseguimento di finalità sociali e politiche. (INDIRE- Istituto Nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa).*



COSA POSSIAMO FARE NOI?

Spesso ci sembra di non poter fare niente per cambiare la realtà del mondo che ci circonda ma non è così, come abbiamo visto anche piccole azioni possono fare la differenza. Alla fine di questo percorso formativo abbiamo appreso tutte le conoscenze necessarie a tutelare i nostri diritti online e aiutare le altre persone a tutelare i propri. **Ora siamo pronti anche noi a fare la nostra parte!**

Scegliete tra le attività proposte quella che più fa per voi e provate a sperimentarvi nell'attività scelta per qualche mese. Alla fine dell'esperienza potrete scrivere un articolo di classe (da pubblicare sul sito della scuola o sulla pagina del Centro Studi Sereno Regis, contattandoci) dove raccontare che tipo di esperienza è stata e quanto vi è sembrata utile.

Organizzate l'esperienza di attivazione insieme ai vostri professori e professoressa. Se vorrete, potrete anche contattare il Centro Studi Sereno Regis per essere supervisionati e supportati in quest'esperienza.

ESERCITAZIONE

Creare una campagna di sensibilizzazione nella scuola o contesto giovanile



Create cartelloni, slogan e materiali da appendere nella vostra scuola per sensibilizzare gli studenti sul tema delle manifestazioni dell'odio online. Organizzate come gruppo classe una vera e propria campagna di sensibilizzazione sul tema tramite cartelloni, slogan e altri mezzi creativi che vi vengono in mente. Decidete voi, insieme ai professori e la presidenza della scuola, gli slogan e le modalità più adatte per dar vita a questa campagna.

Conoscere, scegliere e partecipare: le esperienze di attivismo digitale sul territorio



Mappate e ricercate tutte le realtà che danno vita a progetti o esperienze di attivismo digitale sul vostro territorio. Create una lista delle realtà presenti e tramite l'aiuto dei professori contattatele e conoscetele. Dopo aver conosciuto tutte le realtà del vostro territorio e i progetti di attivismo digitale che portano avanti, decidete come classe qual è il progetto che più vi interessa. Una volta individuato, contattate l'organizzazione che lo porta avanti e nel tempo post scuola dedicatevi per qualche settimana ad un'esperienza di volontariato e sostegno alle loro attività.

Monitorare e segnalare: divenire antenne contro l'odio online



Decidete come gruppo classe di diventare antenne contro l'odio online. Tramite i vostri profili social monitorate i vari commenti sulle piattaforme che più usate, segnalate i commenti d'odio che incontrate e quando necessario riferitevi alla polizia postale per segnalazioni più approfondite. Fate questo esercizio per alcune settimane e alla fine di ogni settimana di monitoraggio condividete con professori e compagni quanti commenti d'odio avete segnalato, quanti di questi sono stati effettivamente rimossi dalle piattaforme e come vi siete sentiti. Quando vi trovate di fronte a commenti che ritenete troppo pesanti o che non sapete come segnalare riferitevi ai vostri professori per farlo insieme. Potete decidere di portare avanti questa forma di attivismo turnando a piccoli gruppi ogni due/tre settimane.

Creare una pagina social per diffondere informazioni e conoscenze giuridiche sul tema dell'odio online



Create una pagina social gestita dalla classe con lo scopo di diffondere informazioni e conoscenze giuridiche sulle manifestazioni dell'odio online. Date vita a contenuti, infografiche, stories e post che possano aiutare gli utenti del mondo digitale ad avere maggiori informazioni sui propri diritti in rete. Dividetevi e organizzatevi il lavoro tra i componenti della classe facendo in modo che tutti siate partecipi e che possa essere un'esperienza positiva di attivismo e collaborazione. Un modo per essere gruppo classe dentro e fuori le mura scolastiche.

COSA POSSIAMO FARE NOI?

Leggete in classe le diverse citazioni riportate di seguito di autori, autrici, attivisti e attiviste che ci parlano dell'importanza di essere una comunità attiva e consapevole che si prende cura degli altri.

«Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia.»

Don Milani

«Sii il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo.»

Mahatma Gandhi

«Nessuno libera nessuno, nessuno si libera da solo: ci si libera insieme.»

Paulo Freire

«Non tutto quello che si affronta può essere cambiato ma nulla può essere cambiato finché non lo si affronta.»

James Baldwin

«In ogni comunità c'è del lavoro da fare. In ogni nazione, ci sono ferite da sanare. In ogni cuore c'è il potere di farlo.»

Marianne Williamson

«Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne. Sono le nostre armi più potenti. Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.»

Malala Yousafzai

«La libertà non è star sopra un albero, | non è neanche avere un'opinione, | la libertà non è uno spazio libero, | libertà è partecipazione.»

Giorgio Gaber

Dopo averle lette tutte ragionate insieme in classe:

- Quali delle citazioni riportate mi rappresentano di più? In quali di queste frasi mi riconosco? Quali condivido come davvero importanti per portare avanti la mia vita?
- Quanto è importante per me essere una persona attiva che ha a cuore le persone che incontra? In che modo aiuto e sostengo gli altri nella mia quotidianità?
- Cosa significa per me essere un cittadino attivo? In che modo possiamo costruire una comunità che si prende veramente cura degli altri? In quali situazioni aiuto gli altri e in quali invece sono indifferente?

«Il mondo non "è" in nessun modo. Questo è il problema. Siamo noi che lo facciamo in un modo o nell'altro»

Gioconda Belli

«L'anima umana ha bisogno di partecipazione disciplinata a un compito condiviso di pubblica utilità, e ha bisogno di iniziativa personale in questa partecipazione.»

Simone Weil

«Io sono dell'opinione che la mia vita appartenga alla comunità, e fintanto che vivo è un mio privilegio fare per essa tutto quello che mi è possibile.»

George Bernard Shaw

Decidiamo come classe quali delle citazioni riportate (o eventualmente altre) tenere con noi e appendere in classe per ricordarci ogni giorno i valori in cui crediamo. Scriviamo le citazioni scelte su dei bei cartelloni e facciamo nostro il messaggio che ci trasmettono.

Se vogliamo approfondire le citazioni riportate possiamo dare vita ad una ricerca sugli autori citati. Chi sono? In che modo hanno contribuito alla creazione di comunità attive che si sostengono vicendevolmente?

